



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

361^a seduta pubblica

martedì 21 settembre 2021

Presidenza del presidente Alberti Casellati,
indi del vice presidente Taverna

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	35
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	37

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....5

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE.....6, 9, 11

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*)9CIRIANI (*FdI*)9

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1662 con il seguente titolo: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata:

PRESIDENTE.....11, 13

MODENA, *relatrice*11ROMEO (*L-SP-PSd'Az*)11D'INCA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*.....12, 13PESCO (*M5S*)12PUGLIA, *segretario*12UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*)13CUCCA (*IV-PSI*)15BALBONI (*FdI*)18MIRABELLI (*PD*)20GRASSO (*Misto-LeU-Eco*)22CALIENDO (*FIBP-UDC*)24PILLON (*L-SP-PSd'Az*)26GAUDIANO (*M5S*)29

Votazione nominale con appello31

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 202132*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1662**

Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 23 35

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1662 e 311..... 37

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 39**CONGEDI E MISSIONI** 47**COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti 47

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Trasmissione di documenti..... 47

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 48

Assegnazione..... 48

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento 48

Richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento..... 49

Trasmissione di atti e documenti 49

Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione 51

..... 51

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 52

Mozioni 52

Interrogazioni 60

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 64

Interrogazioni da svolgere in Commissione 86

Ritiro di interrogazioni 87

ANNESSI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 6 ottobre.

Nella seduta di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile, con le repliche delle relatrici e del Governo.

Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre la questione di fiducia sul provvedimento, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Si passerà poi direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama sulla fiducia, da concludere entro la serata di oggi.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, alle ore 9,30, l'informativa del Ministro per le politiche agricole sul Prosecco secondo i tempi già definiti.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del processo penale sarà esaminato nella giornata di domani, anche ove non concluso dalla Commissione.

Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre - a conclusione della discussione generale - la questione di fiducia sui due articoli di cui si compone il disegno di legge, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sul complesso degli articoli; seguiranno le due chieste entro la fine della seduta.

Fatte salve le sospensioni per la sanificazione dell'Aula, la seduta sarà in ogni caso sospesa, dalle ore 18 alle ore 19 circa, per permettere la partecipazione dei senatori ad una messa in ricordo del compianto senatore Saviane.

Il voto finale sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo penale avrà luogo all'inizio della seduta di giovedì 23 settembre, trascorsi i 20 minuti previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, senza ulteriori dichiarazioni di voto.

A seguire sarà discusso il decreto-legge sull'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti, attualmente all'esame della Camera dei deputati. I tempi sono stati contingentati.

Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre la questione di fiducia sul provvedimento a conclusione della discussione generale, si passerà poi direttamente alle dichiarazioni di voto prima della chiama.

Le sedute della settimana corrente non prevedono orario di chiusura.

Per ciascuna serie di dichiarazioni di voto sono stati attribuiti dodici minuti ai dissenzienti.

Resta confermato che l'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Il calendario dei lavori prevede, nella giornata di mercoledì 6 ottobre, la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Peraltro l'Assemblea potrà essere convocata nel pomeriggio di martedì 5 ottobre per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze - ove disponibile - sulla strategia del piano industriale di ITA.

Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre l'Aula del Senato sarà impegnata per la 7ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 5 ottobre alle ore 15.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 6 ottobre:

Martedì	21	settembre	h. 16,30	– Seguito disegno di legge n. 1662 e connesso - Delega processo civile (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Informativa del Ministro per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco" (mercoledì 22, ore 9,30) – Disegno di legge n. 2353 - Delega processo penale (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 5 ottobre</i>)
Mercoledì	22	"	h. 9,30	
Giovedì	23	"	h. 9,30	
Venerdì	24	"	h. 9,30 (se necessaria)	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Mercoledì	6	ottobre	h. 9,30	– Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 – Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
-----------	---	---------	---------	--

* Le proposte di risoluzione sul doc. LVII, n. 4-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre l'Aula del Senato sarà impegnata per la 7ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con una seduta, nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze - ove disponibile - sulla strategia del piano industriale di Ita.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche e trasporti)
(Gruppi 3 ore)**

M5S		32'
L-SP-PSd'Az		29'
FIBP-UDC		25'
Misto		25'+5'
PD		22'
FdI		17'
IV-PSI		16'
Aut (SVP-PATT, UV)		14'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 4-bis
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021)
(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui		
M5S		54'
L-SP-PSd'Az		49'
FIBP-UDC		42'
Misto		41'+5'
PD		37'
FdI		29'+5'
IV-PSI		26'
Aut (SVP-PATT, UV)		22'

Dissenzienti		da stabilire
--------------	--	--------------

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, abbiamo appena sentito che è stata calendarizzata per domani la discussione e poi la questione di fiducia sul disegno di legge delega al Governo per la riforma Cartabia. Non so se lei è stata informata, ma gli emendamenti sono approdati oggi in Commissione giustizia. Il loro esame e la loro votazione è iniziata oggi e questo calendario ci impedisce sostanzialmente di votarli. È del tutto impossibile in un giorno votare gli emendamenti; peraltro in questo caso sono tantissimi, perché la riforma in questione modifica profondamente l'ordinamento penale, introducendo l'improcedibilità, prevedendo che le procure siano subordinate alla politica nei criteri di priorità per le indagini. Fare una riforma di questo genere, senza tra l'altro che vi sia l'urgenza dettata dalla conversione di un decreto-legge o collegata alla pandemia, prevedendo solo un giorno di Commissione per l'esame degli emendamenti, è qualcosa di profondamente antidemocratico.

Le chiediamo quindi di intervenire per consentire alla Commissione giustizia di esaminare gli emendamenti e votarli.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, lei sta chiedendo una modifica del calendario, affinché siano inserite le parole «ove concluso dalla Commissione».

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Come risultava essere in prima battuta. Infatti, era approdato oggi, perché, ove concluso, si potesse cominciare domani, ma immaginavamo di avere almeno due o tre giorni per poterlo esaminare, tant'è che eravamo pronti a lavorare di notte sia oggi che domani. Invece così è proprio impossibile.

PRESIDENTE. Quindi chiede questa modifica del calendario.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Chiedo che sia rinviata la trattazione in Aula, lasciando almeno questa settimana alla Commissione per esaminare gli oltre 1.800 emendamenti.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo anch'io sul calendario perché - come lei sa, Presidente - il Gruppo Fratelli d'Italia che rappresento in Capigruppo non ha votato a favore della proposta di calendario che lei ha

appena illustrato all'Assemblea, perché Fratelli d'Italia chiede che il disegno di legge delega, di cui parlava poco fa anche il collega, possa essere esaminato con la dovuta e necessaria calma e con il dovuto approfondimento in Commissione e poi in Aula anche la settimana prossima o la settimana successiva. Non c'è alcuna urgenza di natura tecnica o giuridica. È vero che la riforma del processo civile, come quello penale, è una delle riforme che l'Europa ha chiesto all'Italia quando ha sottoscritto il PNRR, ma è anche vero che non c'è alcun obbligo di chiudere la discussione entro la settimana corrente.

Il problema, Presidente, è un altro: questo è soltanto l'ennesimo aspetto di un problema più grande che quest'Assemblea continua a fingere di non vedere. Sono convinto che molti colleghi di maggioranza vivano lo stesso imbarazzo che viviamo noi, cioè l'azzeramento del ruolo del Parlamento e, nel nostro caso, del Senato. (*Applausi*).

Qualcuno dovrebbe avere la dignità di alzarsi e dire che così non si può andare avanti. Abbiamo stabilito, credo, un *record* nella storia della Repubblica: voterete quattro fiducie al Governo nel giro di quarantotto ore. Il ruolo del Parlamento qual è? A cosa serve il Parlamento? A cosa serve la nostra attività emendativa? A cosa serve intervenire e discutere, se il Governo sempre e sistematicamente pone la fiducia su tutti i provvedimenti, sui decreti e persino sulle leggi delega? A cosa serve il Parlamento se il Governo pone la fiducia anche in prima lettura? Almeno prima ci consentiva di discutere in un ramo del Parlamento, per poi blindare il provvedimento nel ramo successivo; adesso nemmeno quello. Adesso la fiducia viene posta immediatamente e noi siamo qui a fare finta di fare i parlamentari.

Signor Presidente, come ho detto in Conferenza dei Capigruppo, ma lo voglio ribadire anche in Assemblea, con riferimento a quanto diceva il collega intervenuto sull'ordine dei lavori, ritengo provocatorio e offensivo il calendario della Commissione giustizia, che prevede la discussione degli emendamenti in prima convocazione all'1 di notte e, in seconda convocazione, alle 5 della mattina, come a dire: caro parlamentare, se tu hai l'ardire di fare il tuo dovere, cioè di presentare degli emendamenti e di chiedere di discuterne, io stronco ogni tua velleità convocando le Commissioni nottetempo, in modo tale che ti passi la voglia di fare il parlamentare, di fare la persona libera, di rappresentare i tuoi cittadini! (*Applausi*).

Siamo ridotti a questo, presidente Alberti Casellati. Non basta la fiducia, persino la violenza antidemocratica di convocare le Commissioni di notte per impedire la discussione. Non stiamo discutendo di un piccolo provvedimento qualsiasi; stiamo discutendo, o meglio vorremmo discutere, della riforma del processo penale. Ebbene, è impossibile, perché avete stabilito che così deve essere. È impossibile per il Parlamento della Repubblica italiana, per il Senato, per i senatori eletti dai cittadini discutere, fare il mestiere per il quale sono stati votati.

Chiedo a lei e chiedo ai colleghi di tutti i partiti (perché in questo caso non si tratta di difendere la maggioranza o l'opposizione, ma di difendere il ruolo del Parlamento) se un Parlamento ridotto in questo stato, in cui l'esercizio dell'attività parlamentare è praticamente soffocato, se non cancellato, è un Parlamento che ancora può definirsi democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Crucioi e Ciriani, volta a rinviare la discussione del disegno di legge delega sul processo penale alla prossima settimana o a quella successiva, ove concluso l'esame in Commissione.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea. *(Commenti).*

Senatore Crucioi, per cortesia, mettete giù i cartelli.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1662) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

(311) *CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,50)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1662 con il seguente titolo: *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1662 e 311.

Ricordo che nella seduta del 16 settembre le relatrici hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, stante il dibattito approfondito che c'è stato, le relatrici rinunciano alla replica.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dal momento che siamo in attesa di capire come procedere nei nostri lavori, propongo di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Sospendo la seduta per mezz'ora. I lavori riprenderanno alle ore 17,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,32*).

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento del Senato, un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge in esame che recepisce il testo proposto dalla Commissione, incluso il titolo, con alcune modifiche di carattere tecnico, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento del Senato e contestualmente lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente che fin d'ora è autorizzata a convocarsi.

Chiedo al Presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo abbia necessità per rendere il parere.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo bisogno di almeno un'ora.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 18,47*).

La Presidenza valuta positivamente l'ammissibilità dell'emendamento presentato dal Governo e invita il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso sullo stesso emendamento dalla 5ª Commissione permanente.

PUGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 4, lettera *t*), sia soppresso il punto 4); all'articolo 1, comma 16, lettera *g*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Risulta altresì opportuno, per ragioni di coerenza e correttezza formale del testo, apportare al suddetto emendamento la seguente modifica: all'articolo 1, il comma 26 sia sostituito dal seguente: "26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice

di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: *a)* modificare l'articolo 336 del codice civile prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, accogliamo tutte le indicazioni fornite in sede di Commissione bilancio e, sempre a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1662.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ministra Cartabia, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, oggi stiamo parlando di una riforma epocale del processo civile, della quale si è parlato tanto, ma che non si è mai riusciti a concretizzare. Certo, in tutti i provvedimenti che hanno l'ambizione di riformare una materia così complessa ci sono elementi che convincono e altri meno.

Come ho già detto nella relazione, per me le parti migliori riguardano il diritto processuale della famiglia, dall'istituzione del tribunale per la famiglia al rito unificato per figli nati fuori o all'interno del matrimonio, alla possibilità per il giudice di emanare provvedimenti *inaudita altera parte* prima

dell'udienza di comparizione delle parti. Qui davvero ci sono novità che rappresentano un superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali.

Non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire. Se questa visione di stampo cattolico-liberale aveva un senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, oggi, invece, rischia di consolidare squilibri sociali che si manifestano anche nei nuclei familiari, lasciando le dinamiche all'interno della famiglia in mano al più forte. Per questo è un bene il punto che consente, anche in costanza di matrimonio, a uno solo dei coniugi di rivolgersi al giudice per risolvere una controversia. Pensiamo alle casalinghe che hanno rinunciato a un lavoro retribuito per occuparsi della famiglia, che sono in totale dipendenza economica e che adesso potranno far valere i loro diritti davanti a un giudice.

Importante è anche l'obbligo di esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e della documentazione sui propri beni mobili e immobili nei procedimenti in cui vengono trattate questioni di mantenimento. Spero che il legislatore delegato formulerà sanzioni incisive per chi non adempie al suo dovere o fornisce una documentazione non veritiera. Si tratta di una disposizione importantissima in un sistema in cui un coniuge non ha nemmeno il diritto di sapere quanto guadagna e possiede l'altro.

Poi, nei casi di violenza, vengono giustamente abbreviati i termini processuali: le vittime non possono essere indotte a fare una mediazione e, in caso di gravi indizi, scattano le misure di protezione. Rilevante è la disposizione che fa sì che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti; in particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza, per accertare se le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. In questo modo, si supera finalmente la concezione tale per cui è meglio un genitore violento che nessun genitore, che purtroppo è stato un orientamento tenace della nostra giurisprudenza.

Tengo ad evidenziare anche le norme a tutela dei padri separati: se lamentano forme di preclusione nel rapporto con i figli, è previsto un tempestivo intervento del giudice, che, una volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione.

Con tutti questi punti, si innesca davvero una piccola rivoluzione copernicana e infatti le reazioni degli esperti del diritto di famiglia sono tutto sommato positive. Certo, non manca qualche preoccupazione, soprattutto sulle preclusioni che possono compromettere il diritto di difesa, che è il punto che anch'io vedo molto critico, soprattutto nella nuova struttura del processo di cognizione: invece di migliorare alcuni aspetti di un rito che - tutto sommato - funzionava bene, togliendo ad esempio alcune memorie o facendo per iscritto alcune udienze, si è voluto ribaltare tutto, con un sistema di preclusioni per le parti e i loro avvocati, ma non per i giudici. In realtà, tutti sappiamo che i giudici talvolta fissano un'udienza a mesi di distanza dall'altra: a cosa servono loro preclusioni così rigide per le parti? Su questo punto si è proprio presa la strada sbagliata.

Già oggi uno dei problemi del sistema italiano è che la forma conta più della sostanza. Con questa riforma si aggraverà il problema e in futuro non si discuterà più su chi ha ragione e su chi ha torto, ma su chi ha rispettato

i termini e chi no e i tribunali saranno intasati da istanze di rimessione in termini.

Sono scettica anche sullo spostare i compiti dell'ordinamento giuridico a istituzioni private, a maggior ragione nel caso di mediatori che non sono neppure giuristi. Mi chiedo come faccia un non giurista a intervenire su complicate questioni giuridiche. Spero, naturalmente, di essere smentita dai fatti, perché abbiamo bisogno di una giustizia più veloce, a condizione, però, che non faccia venir meno il principio di uguaglianza davanti alla legge, che tuteli tutte le parti e riaffermi così l'alto valore del nostro ordinamento agli occhi dei cittadini.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, signora Ministra, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, ci apprestiamo a votare ancora una volta la riforma del processo civile, che - l'ho già detto la scorsa settimana - è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma. Sono stato un po' criticato perché avrei usato toni enfatici, la settimana scorsa, nel parlare di questa riforma. Probabilmente ho parlato più con il cuore che con la testa, ma l'ho fatto con la consapevolezza, per l'amore che porto per la mia professione, che stiamo davvero approvando una riforma straordinaria.

Che piaccia o meno, sicuramente non è perfetta - tutti i provvedimenti legislativi non possono esserlo - ed è sicuramente perfettibile, ma un dato certo ed incontrovertibile è che oggi stiamo facendo ciò che da tantissimo tempo si provava a fare, ma nessuno ci era mai riuscito prima. Sono qui alla seconda legislatura e già dalla scorsa, quando sono arrivato in Senato, si parlava di una riforma del processo civile. Ora, in pochi mesi, invece, abbiamo dimostrato che le cose, quando si vuole, si possono fare e si può arrivare al risultato che stiamo ottenendo, portando cioè a termine un fatto che sicuramente costituisce una svolta, per la quale ho usato il termine «epocale» e lo uso ancora, perché impone a tutti gli operatori della giustizia un cambio di passo e di mentalità ed è una cosa estremamente importante, che sicuramente consentirà di raggiungere gli obiettivi che questa riforma si propone.

Di questo non posso che ringraziare, ancora una volta, la ministra Carabia e la Sottosegretaria, che davvero è stata una fine mediatrice fra posizioni sicuramente differenti, perché è normale che ciascuno di noi abbia una visione diversa rispetto alle problematiche che abbiamo dovuto affrontare. Il dato certo, però, è che questo Governo, ancora una volta, sta mantenendo gli impegni che aveva assunto quando si era insediato e questo non lo può negar nessuno. Poi, cammin facendo, quando cambieremo, anche noi avvocati, la mentalità e l'approccio al processo, sicuramente potremo portare gli aggiustamenti necessari. Intanto però partiamo, nei termini che avevamo detto, e su questo francamente non si può obiettare nulla. È un impegno che era stato

assunto nei confronti non solo del Paese, ma dell'Europa. Questo è un dato che non possiamo che rimarcare in maniera assolutamente favorevole.

Sappiamo che la riforma del processo civile ha l'obiettivo di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini, oltre che degli operatori economici. Ci siamo impegnati con le istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi e dall'approvazione di questa, come delle altre riforme che riguardano la giustizia (non dimentichiamo che in settimana approveremo definitivamente anche quella penale), dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. È ovvio, ci saranno altri temi da affrontare. Ne abbiamo esaminati tanti, anche in Commissione giustizia, che contribuiranno tutti a uno snellimento e a una velocizzazione dei processi. Intanto però stiamo mettendo davvero un pilastro che credo sia fondamentale per la vita del nostro Paese, soprattutto per un sereno svolgimento del processo civile.

Con questa riforma - lo sappiamo - si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e - aspetto che non è assolutamente secondario - stimolare anche una cultura nuova, di cui parlavo, quella della composizione consensuale dei conflitti. Questo è un dato assolutamente nuovo, perché capita spesso di sentire che una causa l'ha voluta fare e tenere in piedi l'avvocato. Ebbene, come dicevo, sarà sicuramente necessario un cambio di passo e di mentalità, che viene finalmente imposto da questa riforma. Su questo tracciato, si valorizzano i comportamenti virtuosi con importanti incentivi fiscali e di sistema, come gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente non si fa solo a parole. Bisogna attuarla, perché è cruciale per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono infatti note da tempo le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza e aumenta l'attrattiva del Paese nei confronti degli investitori esteri. È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra quelle orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali nell'ordinamento tali da interessare tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare queste finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Su questo aprirei una parentesi molto breve, perché più volte ho ripetuto nel corso degli incontri che è davvero necessario incrementare la pianta organica sia degli amministrativi sia dei magistrati. Mi permetto anche di dire che c'è necessità di mettere mano in maniera definitiva alla magistratura onoraria, e sono convinto che potremmo portare a termine anche questa riforma in tempi brevi perché anche quello è un tema che sicuramente potrà essere molto importante per far funzionare il nuovo sistema che con questa riforma stiamo portando avanti.

Sono convinto che siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma: innanzitutto il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile, di cui ho già detto. In secondo luogo, un intervento selettivo sul processo, volto a concentrare maggiormente le attività tipiche della fase preparatoria e introduttiva: sopprimere finalmente le udienze potenzialmente superflue, ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale e ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi del giudizio. La terza linea di indirizzo riguarda gli interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali, volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi.

Quest'ultimo è un altro argomento cruciale. Sappiamo che il processo esecutivo è sostanzialmente paralizzato e procede estremamente a rilento, tra l'altro aprendo la strada a molte speculazioni. Credo che la via sia stata intrapresa nella maniera giusta e che anche su questo tema si possano ottenere risultati importanti.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,06)

(Segue CUCCA). La riforma del processo civile è dunque necessaria, perché così com'è esso incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia, confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. È noto anche che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie a investire nel nostro Paese sia proprio l'eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

Come dicevo, a differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni Novanta fino ad oggi, questa riforma ha invece il merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore che si era commesso fino ad oggi, cioè di intervenire per settori, che non ha portato assolutamente al risultato, facendoci trovare nella situazione di una giustizia assai lenta e molto burocratizzata.

Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salve le ipotesi in cui una o entrambe le parti ravvisino l'opportunità della trattazione orale.

Signor Presidente, le chiedo di poter depositare il testo del mio intervento perché il tempo è quasi finito. Termino rinnovando il ringraziamento. Consentitemi anche di estenderlo alle relatrici, che hanno dovuto mediare molto, hanno dovuto impegnare la loro professionalità e la loro conoscenza di questi temi; soprattutto hanno dovuto avere a che fare con una Commissione molto variegata, composta, tra l'altro, per lo più da avvocati, che quindi conoscono bene i temi di cui si parlava. Eppure - ripeto - si è riusciti, con molta pazienza, con molta calma, talvolta con qualche scontro verbale, ad arrivare al risultato che stiamo raggiungendo questa sera.

Noi di Italia Viva-Partito Socialista italiano ci siamo; ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma che è cruciale per l'Italia, ma ci saremo

sempre, ogni qualvolta avremo investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici del Paese.

Per questo, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese. La gente non potrà più dire che viviamo in un mondo di negata giustizia. Appor-teremo, cammin facendo, gli aggiustamenti che sarà necessario apportare, ma sicuramente stiamo raggiungendo un risultato che da tempo auspicavamo e che mai si era riusciti a raggiungere. (*Applausi*).

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, già in discussione generale avevo evidenziato il pericolo insito nella scelta di pun-tare quasi tutte le poche risorse assegnate al comparto giustizia sull'istituto dell'ufficio del processo. Pertanto, per brevità, mi richiamo a quanto già detto in quella sede su questo argomento.

Per quanto concerne le modifiche al processo civile contenute in que-sto disegno di legge delega, devo però ripetermi ancora una volta. La più grave e insensata modifica, a parere mio e di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, è l'as-surda e incostituzionale compressione dei diritti delle parti introdotta dall'ar-ticolo 3 del disegno di legge, che prevede una serie di preclusioni e decadenze a carico delle parti, mai del giudice, che scattano ancor prima dell'udienza di comparizione.

In sostanza, cari colleghi, si tratta della riproposizione tardiva del rito societario, già sperimentato con risultati fallimentari nel recente passato e poi abrogato, nel sollievo generale di avvocati e giudici. Voi lo riproponete: se errare umano, perseverare è diabolico.

Fratelli d'Italia aveva presentato alcuni emendamenti per far sì che, almeno dopo la prima comparizione davanti al giudice, fosse riconosciuto un termine per precisare e o integrare tutte le rispettive istanze istruttorie. Emen-damenti tutti respinti dalla maggioranza e dal Governo, uniti in un atteggiamento vessatorio nei confronti delle parti e dei loro difensori, che lascia tra-sparire come per voi la domanda di giustizia dei cittadini venga considerata quasi come un fastidio: anzi, senza il quasi. O, forse, tale atteggiamento di-mostra soltanto quanto siete succubi di tecnici che, chiusi nei loro uffici al Ministero, vivono di teoria, ma non hanno idea di come funzioni nella pratica un'un'aula di giustizia, dove, probabilmente, non hanno nemmeno mai messo piede. (*Applausi*).

Il Consiglio nazionale forense, le camere civili e, in generale, tutta l'avvocatura italiana hanno lanciato ripetuti allarmi e appelli, tutti da voi di-sattesi, per far presente il serio rischio che questa riforma provochi, non una compressione, ma un allungamento dei tempi del processo, visto che, anziché intervenire sul momento della decisione, dove si concentrano le maggiori cri-ticità e le vere lungaggini, essa si concentra sulla fase introduttiva, per giunta allungandone schizofrenicamente proprio quei tempi che vorrebbe a parole

abbreviare. E questo senza mai una sola volta prevedere conseguenze a carico del giudice per il mancato rispetto dei termini che gli competono.

Allarmi, quelli degli avvocati, totalmente ignorati dal Governo e, anzi, irrisi con questa ennesima fiducia, la quattordicesima dell'era Draghi. Quasi che, pensate un po' cari colleghi, pensi un po', cara Ministra, i ben 20 emendamenti proposti dal mio Gruppo, gli unici emendamenti presentati per l'Aula, fossero un ostacolo al confronto parlamentare. Confronto ormai a voi desueto, ai vostri occhi, agli occhi del Governo dei migliori, che scorda sempre più spesso che l'Italia è una Repubblica parlamentare. Per fortuna che siete il Governo dei migliori! Figuriamoci cosa succederebbe se foste un Governo ordinario, addirittura dei peggiori! (*Applausi*).

Per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure condivisibili, delle quali parlava prima la collega Unterberger, come, ad esempio, l'istituzione del tribunale della famiglia e le nuove regole per gli affidi. Materie che, infatti, non erano nel disegno di legge governativo, ma sono state inserite dalla Commissione; materie sulle quali Fratelli d'Italia aveva da tempo presentato proposte di legge (una anche a mia prima firma, mi preme ricordarlo), in gran parte, oggi, finalmente recepite.

Nel complesso, però, cari colleghi, il nostro giudizio resta negativo su questo disegno di legge, perché, come ho detto e ripeto, è inaccettabile la sua filosofia di fondo, troppo punitiva nei confronti del sacrosanto diritto del cittadino di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela delle proprie ragioni senza dover superare un percorso a ostacoli che voi rendete sempre più tortuoso e costoso. Ciò a cominciare dalla mediazione obbligatoria, aumentata a sempre più materie, e proseguendo con un processo pieno di formalismi, termini, decadenze, preclusioni e veri e propri trabocchetti, che chiaramente penalizzeranno sempre di più proprio la parte più debole e indifesa. Questo è il grave *vulnus* arrecato dalla vostra riforma.

Il vostro è un pregiudizio che dimostrate contro le parti e i loro difensori; un pregiudizio che si era spinto addirittura a proporre di introdurre una norma per dare per provati - pensate un po' - tutti i fatti esposti nell'atto di citazione nel caso di contumacia del convenuto. Pensate a cosa vi eravate spinti, cari colleghi della maggioranza! Per fortuna tale norma è stata poi ritirata in uno sprazzo di pudore, uno dei pochi che avete avuto in questa discussione.

Tuttavia, altre norme altrettanto odiose e punitive sono rimaste, come ad esempio la novella dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, che introduce il potere del giudice di trarre argomento di prova dalla semplice mancata comparizione della parte; traete argomenti di prova dalla inattività della parte e questo è molto grave. Ancora più grave è la sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro a carico dell'appellante che si vede rigettare l'istanza di sospensione della condanna di primo grado. Davvero lo pensate, cari colleghi, signora Ministro? Lei che ha una competenza giuridica ritiene e crede che con misure come queste si potranno abbreviare i tempi della giustizia civile addirittura del 40 per cento entro i prossimi tre o quattro anni? Siamo seri! Capirei il ministro Bonafede, ma lei, signora Ministro, per carità sia seria.

Non esiste al mondo la possibilità di risolvere le lungaggini della giustizia intervenendo soltanto sulle norme processuali, senza consistenti investimenti nell'organico dei giudici. Lei sa quanti giudici mancano al nostro organico: ne mandi qualcuno in più nei tribunali e liberi posti per i giovani nel suo Ministero, dove ci sono solo giudici distaccati (*Applausi*). Non si possono risolvere queste lungaggini senza integrare l'organico dei giudici, senza integrare il personale amministrativo (manca il 40 per cento del personale amministrativo nelle nostre cancellerie) e senza intervenire sull'organizzazione degli uffici lasciati spesso allo sbando. È in questo ambito che si doveva concentrare l'azione del Governo, se davvero si volevano affrontare i problemi strutturali, che non si risolvono assumendo *pro tempore* qualche migliaio di giovani per poi fra due anni o due anni e mezzo trovarci di fronte al problema di stabilizzarli. Bisogna affrontare i problemi strutturali della nostra giustizia, che tanto incidono negativamente sulla vita dei cittadini, delle imprese, degli investimenti, soprattutto dall'estero, e in sostanza sul nostro PIL. Non è possibile farlo introducendo norme processuali astratte e cervelotiche, come state facendo con il disegno di legge in esame: non dovevate farlo, è un alibi il vostro.

Per questi motivi, colleghi, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà decisamente e convintamente contrario (*Applausi*).

MIRABELLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, votiamo oggi un provvedimento importante, molto importante, che finalmente affronta concretamente un problema enorme non della politica ma dei cittadini italiani e di tutto il Paese e lo fa, io credo, in modo giusto, corretto e convincente.

La riforma del processo civile è fondamentale per il nostro Paese e oggi non solo approviamo una riforma, ma abbiamo creato le condizioni per una buona riforma e per farla funzionare. Il punto è che la riforma del processo civile e la riforma del processo penale e tributario è condizione posta dall'Europa per l'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non è solo questo e neanche soprattutto questo il motivo per cui ci siamo impegnati e oggi mettiamo in campo una riforma del processo civile.

In questo Paese ci sono tre milioni di processi e cause civili arretrate. Questo è un tema che i cittadini soffrono. Soffrono per le lungaggini e per le incertezze. Le nostre imprese soffrono come anche le possibilità per il nostro Paese di attrarre investimenti dall'estero.

Oggi, però, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci consente di investire davvero nell'organizzazione della giustizia, ci aiuta a creare le condizioni per mettere in campo una riforma che possa funzionare.

Voglio ricordarlo: abbiamo assunto e assumeremo, grazie al PNRR, 23.000 giovani, 16.500 dei quali saranno impegnati nell'ufficio del processo.

Investiamo 140 milioni per la digitalizzazione e mettiamo così a regime un'esperienza positiva che i lunghi e difficili mesi del Covid ci hanno consentito di sperimentare.

Quindi, la riforma può contare su investimenti e obiettivi chiari: ridurre l'arretrato, dare tempi certi alle fasi processuali, diffondere le buone pratiche e ridurre in questo modo il divario insopportabile che c'è tra le diverse realtà del Paese, che segnano anche le differenze territoriali, le differenze di competitività territoriale delle diverse parti del nostro Paese. Lo fa, ve lo voglio dire, creando un equilibrio tra l'esigenza di accelerare, per i cittadini e nell'interesse dei cittadini, i processi, non rinunciando, dall'altra parte, a garantire i diritti delle parti, ad avere procedimenti giusti.

Per noi, signora Ministra, è centrale, e so che lo è anche per lei, l'ufficio del processo. Abbiamo molto insistito per valorizzare questo strumento sul quale è stato approvato un nostro importante emendamento. L'ufficio del processo, nell'ambito della nuova organizzazione, può essere davvero una risorsa fondamentale che può affiancare i magistrati e consentire loro di concentrarsi sulle sentenze, avendo la forza e il personale per svolgere le altre mansioni.

Abbiamo messo in campo in questo modo tanti strumenti efficaci e investimenti. Con questa norma abbiamo fatto un'altra operazione, cercando di ridurre il ricorso ai processi e alle aule processuali. È giusta l'incentivazione della mediazione; altresì giusta l'incentivazione dell'arbitrato e della negoziazione assistita. Noi pensiamo che questa scelta sia importante e qualificante. Credo però, Ministra, che ci siano due problemi: non ci dobbiamo fermare qui, si può fare di più, incentivare di più, dobbiamo lavorare perché mediazione, arbitrato e negoziazione assistita siano sempre più lo strumento prioritario per non arrivare ai processi. Per far questo è però necessario intervenire sull'accessibilità e quindi sui costi; non possono essere istituti destinati solo a chi ha le condizioni economiche per permetterseli. Dobbiamo fare in modo che siano accessibili a tutti.

Voglio sottolineare le altre proposte che riteniamo qualificanti del lavoro svolto dal Partito Democratico in queste settimane. Abbiamo migliorato la normativa sulle aste giudiziarie, tutelando di più e meglio chi subisce la vendita del proprio appartamento, ma soprattutto credo sia qualificante sul terreno della legalità, guardando i recenti fatti che testimoniano come la criminalità organizzata utilizzi le aste giudiziarie per riciclare i propri denari, la scelta di istituire una banca dati per raccogliere l'anagrafe e i conti correnti di chi partecipa alle aste, per verificare e dare alle procure - ovviamente solo ad esse - la possibilità di verificare le anomalie. Credo si tratti di una misura importante.

Come ha ricordato la senatrice Valente, non c'è solo il tribunale della famiglia, perché con questa legge abbiamo migliorato anche le norme nei processi di mediazione a tutela dei minori e delle donne che subiscono violenza.

Ministra, colleghi, per noi è una riforma importante, fondamentale per il Paese, che guarda all'interesse dei cittadini e delle aziende e può consentirci di superare una condizione che, di fronte all'incertezza dei tempi, penalizza l'economia e disincentiva gli investimenti.

Ringrazio davvero la Ministra per il lavoro e la determinazione per la scelta di intervenire con questo provvedimento sul disegno di legge presentato dallo scorso Governo, migliorandolo, mettendo al lavoro tanti esperti e ottenendo un risultato che ritengo molto importante.

Dopo anni in cui la giustizia è stata solo un argomento di scontro politico e di propaganda, oggi e domani mettiamo in campo due riforme decisive, con un ampio consenso. In questi due giorni dimostreremo che le riforme, anche quelle sulla giustizia, si possono fare se c'è la volontà e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti di fronte al Paese. (*Applausi*).

Non servono *referendum*, serve guardare avanti e non indietro, servono riforme che migliorino concretamente le cose senza scorciatoie e semplificazioni. Voteremo a favore del disegno di legge.

Ministra, non abbia dubbi. Il Governo non deve avere dubbi: sulla strada delle riforme nell'interesse dei cittadini il Partito Democratico c'è e lo incontrerete sempre. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, Ministra, colleghi, Sottosegretaria, proseguo l'esame del provvedimento già iniziato in discussione generale.

Non potendo entrare nel dettaglio, mi limiterò ad elencare alcuni criteri direttivi che apportano novità importanti verso un cambiamento del processo civile. Si modifica il procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica con una serie di disposizioni che lo rendono certamente più semplice, preservando al contempo l'effettiva tutela delle parti e favorendo una durata più ragionevole. Si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale avuto riguardo all'oggettiva complessità giuridica e alla rilevanza economico-sociale della controversia. Inoltre, consentire al giudice di modulare le cadenze procedurali in rapporto alla complessità significa introdurre la possibilità che la causa possa essere definita anche con modalità analoghe a quelle previste dinanzi al giudice monocratico. D'altronde, davanti al giudice di pace il processo viene uniformato al nuovo procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Per l'appello, che nel civile significa un riesame totale della controversia, si prevede un nuovo filtro: l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e dichiarata manifestamente infondata con sentenza motivata. Sempre in tema di appello, si fissa la regola per cui il provvedimento impugnato è sempre esecutivo, prevedendo però delle eccezioni. Pertanto, se il giudice riterrà che l'impugnazione è infondata o che dall'esecuzione della sentenza possano venire dei pregiudizi irreparabili potrà sospendere l'efficacia esecutiva.

Viene poi potenziato l'ufficio per il processo, prevedendo nuovi criteri organizzativi a supporto delle attività dei magistrati. Come sappiamo, questa

è una riforma su cui tutti puntiamo per vedere finalmente un'accelerazione del processo. Tale norma consentirà anche - speriamo - di smaltire l'arretrato, ma bisognerà stabilizzare quell'organico ben oltre i tre anni attualmente previsti se si vorrà davvero segnare un punto di svolta a favore dell'efficienza.

La riforma contiene anche delle disposizioni volte ad ammodernare la giustizia sotto il profilo tecnologico e, quindi, ad accelerare seriamente i procedimenti civili, prevedendo, per esempio, che il deposito di atti e documenti debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Per favorire la consultazione degli atti viene previsto che le informazioni siano inserite in campi precostituiti, in maniera tale che l'inserimento nei registri processuali avvenga in maniera più agevole.

Sono tutte riforme che sembrano piccole, ma che invece penso daranno dei buoni risultati, portando un nuovo ordine per gli addetti ai lavori nel caos dei tribunali e delle cancellerie.

Infine, per quanto riguarda le notifiche, si prevede che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente via PEC quando il destinatario abbia eletto un domicilio digitale e risulti quindi iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali. Questa disposizione, che sembra semplice, semplifica e accelera veramente il processo notificatorio e responsabilizza le parti, imponendo di dotarsi di un domicilio digitale.

Esprimo, infine, un particolare apprezzamento per l'approvazione in Commissione giustizia di una serie di emendamenti che ho convintamente sottoscritto e che vanno ulteriormente a garantire la tutela dei minori e delle famiglie all'interno del nuovo rito unificato.

Sulla famiglia e sui problemi giudiziari la giustizia oggi è divisa - lo sappiamo - tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni, i quali spesso sono oggetto di provvedimenti contrastanti e in conflitto senza che sia stabilita una precisa competenza, soprattutto quando intervengono tra genitori separati o divorziati. Questo è un passo storico: dalle ceneri delle tante divisioni sulla famiglia, dal rito agli uffici competenti, nascerà finalmente una struttura unica come il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si parificano finalmente, anche processualmente, i diritti dei minori nati fuori del matrimonio. Signora Ministra, come diceva Filumena Marturano, «i figli sono figli e sono tutti uguali». Le precedenti funzioni del tribunale per i minorenni non scompariranno, ma saranno espletate dalla sezione distrettuale del tribunale per la famiglia.

Verrà finalmente istituita la banca dati per le aste giudiziarie, di cui ha parlato il collega Mirabelli, che mi ha trovato pienamente d'accordo, per mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale i dati degli offerenti e degli aggiudicatari delle aste giudiziarie. Un passo importante per evitare infiltrazioni criminali e lobbistiche.

Mi avvio alla conclusione. Un processo lento difficilmente potrà affiancarsi a strumenti alternativi validi. Si è intervenuti quindi sul processo di cognizione - come abbiamo già detto - responsabilizzando il giudice rispetto alla necessità di approfondire la controversia e di prendere in mano le redini del processo sin dalla prima udienza di comparizione. In questo senso, oltre alle riforme procedurali, sarà indispensabile mettere gli uffici nella reale condizione di rispettare i termini della legge Pinto, in maniera da utilizzare al

meglio per la giustizia quei fondi cospicui che sono destinati a risarcire coloro che subiscono i ritardi del sistema giustizia.

È evidente che i numeri impongono un'urgente riflessione sulla necessità di un reclutamento straordinario, oltre a quello già previsto, per eliminare almeno in parte l'arretrato di sentenze. Signora Ministra, si dovranno scrivere, redigere e depositare le sentenze; questo è il grave problema del diritto civile e della procedura civile.

Tra i progetti sulle risorse umane si potrebbe pensare a potenziare ulteriormente l'organico della magistratura ordinaria, non solo nei numeri, ma anche attraverso la magistratura onoraria, regolarizzando finalmente il loro *status* giuridico ed economico. Le importanti novità che ho illustrato e che saranno introdotte nell'ordinamento quando il Governo esercita la delega, saranno certamente utili, ma evidentemente non risolutive. L'obiettivo che il Governo e il Parlamento si sono posti, cioè l'accelerazione dei processi e la riduzione degli arretrati (tre milioni di processi ancora pendenti non potranno certo scomparire), non potrà di certo essere raggiunto senza incisivi interventi in materia di digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Ci aspettiamo che il Governo eserciti pienamente la delega che oggi il Senato gli conferisce, riempiendola di contenuti con coraggio e senza lasciarsi imbrigliare dagli interessi di categoria, affinché si possa dar vita a un nuovo e coerente apparato, capace di essere equilibrato ed efficiente e di competere con gli altri sistemi europei e internazionali.

Ciò potrà avvenire se, al di là delle risorse temporanee e provvisorie del PNRR, si potrà finalmente destinare alla giustizia un ruolo molto più importante nel bilancio dello Stato. La giustizia da anni, da quando esercitavo altre funzioni, è sempre stata la Cenerentola del bilancio dello Stato. Cerchiamo di cambiare, perché senza queste risorse non si potrà ottenere un risultato stabile e duraturo. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla fiducia posta dal Governo. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signora Ministro, credo di doverle vari grazie oggi, a partire dal fatto che lei con la sua intelligenza è riuscita a rendersi conto che bisognava fare alcune correzioni.

Noi di Forza Italia ci siamo impegnati sin dall'inizio perché, senza necessità di piantare bandierine, volevamo esclusivamente dare un contributo perché la riforma del processo avesse successo.

La prima questione di cui dobbiamo renderci conto è che una qualsiasi riforma del processo non può valere, specialmente per quello civile, se si dimentica che il processo civile è fondato sulla disponibilità delle parti e che introdurre poteri ufficiosi del giudice nel processo civile contraddice la filosofia del processo, ritardandone la conclusione. Lei, quindi, ha avuto l'intelligenza di abbandonare la vecchia idea di tutto con ricorso, ma di mantenere la

citazione per il giudizio collegiale. Nello stesso tempo ha accettato una regola fondamentale: negli atti introduttivi del giudizio non possono essere messe preclusioni e decadenze. Lei correttamente ha tenuto conto di un'indicazione forte della Corte di cassazione e - non vorrei sbagliarmi - anche della Corte costituzionale. Negli atti introduttivi del processo non possono essere messe decadenze. Lei correttamente - noi l'abbiamo seguita - ha detto che dobbiamo tenere libera la prima udienza di comparizione e, quindi, allungare i tempi per l'atto introduttivo del giudizio e nella prima udienza di comparizione introduciamo la possibilità di nuove memorie tra le parti.

Restano, però, ancora alcuni aspetti che vanno corretti e mi auguro che lei lo possa fare. Lei era presente quando ho insistito, perché alcune disfunzioni derivano da cattivi comportamenti dei giudici. Quando ci troviamo di fronte ai procedimenti in camera di consiglio, la norma dice che è possibile delegare un componente di quel collegio per svolgere attività istruttoria. Ho dovuto presentare un emendamento e, anche se la traduzione non è proprio precisa, mi auguro che l'interpretazione possa essere chiara. Era presente quando eravamo d'accordo tutti sul fatto che chi è stato delegato non può delegare un altro, come avvenuto delegando un *giudice* onorario di tribunale (GOT). Non dico che il GOT non ne avesse la capacità, ma non avendo altri impegni si allungava ulteriormente il tempo del processo.

Il tentativo di conciliazione è scappato; è rimasto ancora. Non è possibile; il tentativo di conciliazione va fatto in tutti i processi e non solo in quelli della famiglia. Se ricorda, ho presentato un emendamento che non è passato, ma che dovrebbe essere obbligatorio solo quando il giudice con ordinanza ammette le prove perché favorisce la conciliazione in quanto gli avvocati capiscono, attraverso la lettura dell'ordinanza istruttoria, dove il giudice vuole andare a parare e hanno più possibilità di convincere le parti.

Non si può mettere addirittura in norma che, se non compaio all'udienza per il tentativo di conciliazione, il mio comportamento deve essere valutato *ex* articolo 116 del codice di procedura civile. Sono due questioni completamente diverse: la conciliazione riguarda attività personali, ma non può avere una conseguenza processuale sul processo. Inoltre, ritarderà tutti i tentativi di conciliazione.

La prego di valutare questo aspetto. So che in questa Assemblea è stata fatta una discussione, ma quel giorno non c'ero. Forte è però l'intenzione, da parte di tutti. Non c'è la volontà di sottrarre tempo o di dare spazio a categorie professionali, ma facciamo una battaglia nell'interesse esclusivo del sistema, per garantire che il processo abbia una sua funzionalità.

Signor Ministro, nel nostro Paese abbiamo 56 uffici giudiziari di primo grado, che svolgono l'attività giudiziaria civile in linea con i tempi ragionevoli del processo, previsti dalla nostra Costituzione. Quando dunque andiamo a guardare agli uffici del processo, dobbiamo tener conto di questo dato e modulare il rapporto tra i giudici e gli addetti all'ufficio del processo, e non solo in maniera diretta, ma anche in maniera tale da contrastare la maggiore inefficienza di alcuni uffici. C'è infatti qualcosa che non va: se 56 uffici giudiziari di primo grado hanno tempi in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, vuol dire che gli altri, che non hanno tali tempi, non sono in linea per ciò che riguarda quelle attività.

Signor Ministro, passo dunque a parlare del tribunale della famiglia, per cui le devo un ulteriore ringraziamento. Sono entrato in magistratura nel 1970 ed ero innamorato dell'idea di Maria Elettra Martini, deputata di Lucca, che, proprio qualche anno prima, aveva lanciato l'idea del tribunale della famiglia. E finalmente, grazie a un'altra donna che ha illustrato il nostro Paese, forse riusciremo a farlo entrare in vigore. Se però viviamo da anni con questa illusione e - se vuole - con un tale sogno, non possiamo farlo entrare in vigore nel 2024. Dobbiamo farlo entrare l'anno prossimo: si tratta infatti di strutture già esistenti e non abbiamo dunque la necessità di aspettare tanto tempo.

Nel tribunale della famiglia dobbiamo però garantire alcune cose e innanzitutto che il tentativo di conciliazione sia effettivo. Lo dico non perché ho svolto per anni quel tipo di attività: anche quando facevo diritto penale, continuavo a interessarmi del tribunale della famiglia. Dunque, signor Ministro, se vuole accelerare i tempi di intervento, con i provvedimenti provvisori, nei confronti di una coppia che sta litigando - anche considerando che ciò, negli ultimi tempi, ha dato molte volte luogo ad atti di violenza seri, con un'incidenza sui minori presenti in quella famiglia - non può non avvertire la necessità di un provvedimento entro i tre mesi, che già sono un tempo massimo. Invece assistiamo al fatto, da quando tutti i giudici fanno le udienze presidenziali, che i tempi non sono inferiori agli otto mesi: questa è la realtà ed è del tutto abnorme.

Non c'è la necessità di riforme epocali, ma questa normativa, per funzionare, deve essere accompagnata dalla conoscenza dei problemi e anche da alcune strutture - se vuole - che siano indicative di quelli che devono essere i comportamenti. Ad esempio nella norma si scrive che si ascoltino le parti, cioè i genitori, «anche» separatamente. No! Obbligatoriamente devono essere ascoltati separatamente e poi uniti. Le posso dire che colui che svolge l'udienza presidenziale non è un presidente - si tratta dell'udienza in cui si fa il tentativo di conciliazione - ma deve avere delle capacità e una formazione professionale tali che, rispetto alle parti, diventa come un sacerdote, riuscendo ad avere delle confidenze che gli altri giudici non hanno.

Concludendo, non considerate che l'intervento del pubblico ministero sia del tutto secondario. Le porto un solo esempio: ho svolto le funzioni di pubblico ministero nel penale durante tutti i processi di Mani pulite a Milano, ma negli stessi anni, lavorando anche la domenica, ho fatto le conclusioni scritte nei processi di separazione e divorzio. Le posso dire, Ministro, che la presenza forte del pubblico ministero - sono dati statistici che possono essere consultati - portava a circa il 45-50 per cento di processi che venivano chiusi con l'accordo delle parti.

Questa è la vera giustizia: l'accordo delle parti a cui dobbiamo tutti tendere. *(Applausi)*.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, l'occasione mi è assolutamente gradita per ringraziare di cuore del lavoro che è stato fatto.

La giustizia civile è un po' la cenerentola nel nostro Paese, perché per tanto tempo ci siamo preoccupati di giustizia penale. Avevamo certamente anche una storia che ce lo ha imposto: pensiamo all'emergenza terrorismo o alle organizzazioni criminali. Tuttavia, la giustizia civile non deve essere considerata di serie B, perché viene incontro a quelle ineliminabili esigenze di giustizia che albergano nel cuore di ogni uomo, di ogni famiglia, e che toccano corde profondissime dei nostri concittadini. Quindi, non possiamo davvero pensare che questo sia un argomento secondario; anzi, è un argomento di primaria importanza per venire incontro alle esigenze delle nostre imprese, che debbono essere competitive sul piano internazionale e devono poter contare su una giustizia celere e - per quanto possibile in questo mondo - giusta.

È una riforma che presenta alcuni aspetti assolutamente positivi. Ritengo - per esempio - che l'ufficio del processo sia una straordinaria possibilità per accelerare i tempi della giustizia, per garantire qualità al lavoro dei giudici e anche per dare risposte ai cittadini moderne e al passo con i tempi. Il fatto di aver mutuato dal sistema anglosassone la figura del *law clerk* è certamente un punto di forza di questa riforma.

Ministro, avremmo voluto - lei lo sa, glielo abbiamo detto espressamente nelle nostre riunioni - termini perentori anche per i giudici, ma ci fidiamo di lei e dell'emendamento che ha voluto accogliere sotto forma di ordine del giorno affinché gli avanzamenti di carriera dei giudici siano legati al rispetto dei termini processuali, cosicché giudici preparati, attenti e anche rispettosi dei termini possano vedere la loro carriera avanzare e il giusto riconoscimento del loro merito.

Bene anche le assunzioni di giudici, perché non possiamo pensare di fare riforme a costo zero. La vera riforma della giustizia è assumere più giudici, e questo lei lo sta facendo, Ministro: gliene diamo atto e la ringraziamo di aver intrapreso questa coraggiosa strada.

Abbiamo una consistente parte della riforma dedicata al diritto di famiglia, e siamo assolutamente contenti che lei abbia deciso di mantenere in questa riforma tutta la parte relativa, appunto, al processo di famiglia, che invece rischiava di essere stralciata. Siamo molto contenti perché quella del diritto di famiglia è una riforma che va a toccare corde ancor più profonde nel cuore dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, dei papà, delle mamme, ma soprattutto è una giustizia che coinvolge i diritti delle persone che più ci stanno a cuore, e cioè dei bambini, dei minorenni. A loro dobbiamo la massima attenzione e la massima cura perché possano crescere in modo equilibrato, sereno, e perché lo Stato possa loro garantire - nei limiti del possibile - il privilegio di crescere con mamma e papà.

Proprio per questa ragione crediamo che la riforma relativa al diritto di famiglia sia iniziata con il piede giusto, e questo attraverso la scelta di recuperare il tribunale per la famiglia, che la commissione Luiso aveva segnalato come priorità, ma che rischiava di perdersi nelle pieghe della riforma per

questioni economiche. Quindi, cogliamo l'occasione per sottolineare il coraggio di questo Ministro, ma anche di questa maggioranza, di volere garantire che ci sia un tribunale specializzato per la famiglia.

Non è più tollerabile che ci siano situazioni nelle quali lo stesso giudice sia chiamato a decidere in materia di famiglia e dopo dieci minuti magari sia convocato nella sezione specializzata di diritto agrario e dopo dieci minuti ancora faccia parte della composizione del tribunale per le società. Non può essere così. Il diritto di famiglia ha una sua peculiarità, ha una sua specializzazione necessaria e - come ho già detto - va a toccare diritti per la maggior parte indisponibili e che devono essere tutelati con la maggior cautela e la maggior cura possibili. Siamo ben contenti che in questa riforma siano stati inseriti aspetti molto chiari, che vanno a porre rimedio ad alcuni vuoti normativi la cui gravità purtroppo abbiamo potuto constatare in relazione alle vicende che sono accadute a Bibbiano. Non era più possibile mantenere un sistema con dei vuoti per i quali il collocamento in casa famiglia di minori avveniva, in alcuni casi, addirittura senza il controllo giudiziario. E siamo ben contenti che siano necessari provvedimenti giudiziali per qualunque tipo di decisione che riguardi i minori e che comunque il collocamento in casa famiglia sia solo residuale e solo quando non siano state individuate alternative diverse.

Questo è fondamentale, come lo è tutta la parte che abbiamo ritenuto di voler perorare e che poi è diventata parte integrante di questa riforma in ordine alla necessaria partecipazione dei genitori in contraddittorio tra loro ogni qualvolta ci sia la presenza del curatore o la necessità di nominare il curatore del minore. Purtroppo abbiamo avuto casi all'estero tristemente noti, in cui giurisdizioni diverse dalle nostre hanno nominato il curatore del minore - sto pensando ad esempio al caso di Alfie Evans o a quello di Charlie Gard - al solo scopo di prendere decisioni contrarie al concreto interesse del minore così come era stato segnalato dai suoi genitori. Questo in Italia non accadrà proprio grazie alla riforma.

C'è ancora tutta una parte molto importante che riguarda invece le modifiche sul processo di separazione e divorzio. È molto positiva l'unificazione dei riti, perché è indispensabile che ci sia un rito unitario in quanto stiamo parlando di diritti dei minori e i minori devono essere trattati tutti allo stesso modo. Ci sono - a mio avviso - dei punti di forza di questa riforma che tengono presente un equilibrio non solo processuale, ma anche ideologico o ideale, se vogliamo usare una parola più bella e più pulita. Questo equilibrio ideale parte dal presupposto che ci siano situazioni di violenza che devono essere messe in sicurezza e davanti alle quali non possiamo transigere e nessuno può pensare di transigere. Questa riforma tiene anche conto - come è giusto che sia - che allo stesso modo si intervenga quando ci sono situazioni di strumentalizzazione del figlio minore o addirittura situazioni nelle quali uno dei genitori si arroga il diritto di vietare, di impedire, di frapporre ostacoli a che il minore incontri, con libertà e con serenità, l'altro genitore. Dobbiamo far passare un messaggio molto chiaro da quest'Aula: è gravissima la violenza di genere e qualunque forma di violenza di genere deve essere punita nel più severo dei modi, ma è gravissimo anche strumentalizzare il minore, strumentalizzare la violenza di genere, usare false denunce per demolire l'avversario,

ovvero l'altro genitore. Questa è una condotta che non può essere tollerata e questa riforma pone - a mio avviso - dei seri ostacoli al fatto che simili condotte vengano perpetrate nel nostro Paese.

È molto positivo - ad esempio - l'emendamento che prevede una multa giornaliera per il genitore che si sottragga volontariamente alle decisioni del giudice in materia di affidamento del minore: le decisioni del giudice si rispettano, specialmente quando sono nell'interesse del minore.

Ci sono norme di riequilibrio che abbiamo ritenuto molto utili, prima tra tutte quella del piano genitoriale: troviamo un terreno comune sul quale il papà e la mamma possano incontrarsi e lavorare nell'interesse del minore.

Purtroppo avremmo preferito più coraggio in questa riforma, ma mi rendo anche conto che le condizioni politiche e concrete non lo permettevano. Pur tuttavia, pur non avendo fatto significativi passi, nel senso del raggiungimento di un affidamento materialmente condiviso, ci sono degli spunti molto importanti. Come dicevo, vi è il piano genitoriale: uno spazio comune, un *common ground* sul quale mamma e papà possono confrontarsi, non messi l'uno contro l'altro dalla separazione contenziosa con addebito, che purtroppo non abbiamo cancellato ma che spero sarà presto cancellata, ma messi uno accanto all'altro in alleanza e in collaborazione, nell'interesse del minore.

Vi sono persone che si fanno vicine alla coppia: vi è il mediatore familiare, che finalmente viene riconosciuto nella sua grande dignità, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

Vi sono molti altri interventi che ci vedono assolutamente favorevoli: primo tra tutti quello della limitazione degli spazi che oggi vengono lasciati ai servizi sociali, che non sempre debbono rispondere al giudice; la videoregistrazione del minore, il reclamo al collegio. Ci sono molti aspetti assolutamente validi. Ci sono altri aspetti che ci piacciono di meno, ma quello che è più importante è che si sia avuto il coraggio finalmente di porre la questione del diritto di famiglia e di risolverla - a nostro avviso - in modo assolutamente adeguato.

Per questa ragione dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame.

GAUDIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, il disegno di legge delega di riforma del processo civile arriva in Aula dopo un lungo e proficuo lavoro svolto in Commissione giustizia e presso i tavoli del Ministero. Questa riforma rientra tra gli impegni assunti dall'Italia con le istituzioni europee nell'ambito del PNRR. È una conquista del Governo Conte II che segnerà lo sviluppo di questo Paese nei prossimi anni. Ma è anche una riforma che il Movimento 5 Stelle ha posto come pilastro di questa legislatura fin dall'inizio, con il ministro Alfonso Bonafede.

Lavoravamo al testo del disegno di legge già nel 2019 e oggi al Senato vediamo il traguardo di un provvedimento strategico per i cittadini e per l'economia italiana. Rendere più agile e veloce l'accesso alla tutela dei diritti

porterà benefici ampi e diffusi anche in campo economico. È indubbio, infatti, che una giustizia lenta e macchinosa sia inevitabilmente un freno allo sviluppo, un costante senso di incertezza nei cittadini e negli operatori economici.

Il Piano, partito alla fine del 2018, con la prima legge di bilancio di questa legislatura, è poi proseguito con altri stanziamenti economici, con la cosiddetta legge spazzacorrotti e poi con il disegno di legge di riforma del processo penale. È un impianto organico di revisione complessiva della giustizia in Italia e trova il suo primo pilastro nel rafforzamento degli organici, dai magistrati e funzionari dei tribunali. Parliamo di migliaia di assunzioni, un piano di assunzioni che è stato concepito interamente dal Governo Conte 2 e portato avanti dall'attuale Governo. Parliamo di tante persone che entrano negli uffici per portare avanti il lavoro: un tassello decisivo, senza il quale non c'è riforma in grado di velocizzare la giustizia.

Oggi concludiamo al Senato l'esame di un altro pilastro, la revisione del procedimento civile. Diminuire la litigiosità nel nostro Paese è essenziale. Si è scelto pertanto di provare a ridurre il contenzioso, incentivando i riti alternativi al processo, come la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato. Sono stati ampliati i casi in cui è necessario esperire un tentativo di conciliazione prima di poter ricorrere al giudice e sono stati previsti incentivi e benefici fiscali. Ad esempio, nel caso di conclusione positiva della procedura di mediazione con accordo delle parti, sarà possibile ottenere un credito di imposta pari al compenso del legale che le assiste. Inoltre, è stato esteso il patrocinio dello Stato e riti alternativi per permettere ai non abbienti di utilizzare la mediazione e la negoziazione assistita per la tutela dei propri diritti.

Voglio soffermarmi brevemente sulla negoziazione assistita, uno strumento su cui abbiamo voluto puntare, già dal testo originale presentato dall'allora ministro del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede. La legge delega rende effettivo questo istituto per la risoluzione alternativa delle controversie e consente - ecco la novità più importante - un'attività di istruzione stragiudiziale, che riconosce agli avvocati un nuovo ruolo significativo e utile a tutte le parti. Abbiamo così voluto potenziare un binario parallelo, che continuerà a ridurre il ricorso alle cause nei tribunali. Gli avvocati potranno compiere un'attività istruttoria che oggi è in capo al giudice. In caso di mancato accordo il materiale potrà essere riutilizzato in giudizio. Ecco, quindi, i tre evidenti vantaggi: un incoraggiamento verso le soluzioni transattive, un risparmio di tempo e la valorizzazione del lavoro dell'avvocato.

Come Capogruppo in Commissione giustizia sono molto soddisfatta per l'approvazione di diversi importanti emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle. Tra questi, vorrei ricordare un emendamento che affida un nuovo ruolo di assistenza ai consulenti del lavoro, valorizzando le competenze e le professioni. In particolare, si permette alle parti di farsi assistere nelle controversie individuali di lavoro, oltre che dagli avvocati, anche dai consulenti del lavoro.

Poter avere una giustizia veloce vuol dire avere la sicurezza di tutelare i propri diritti in tempi congrui, senza compromettere le attività economiche. In quest'ottica si è scelto di snellire anche il processo esecutivo e le fasi introduttive del rito ordinario. Per velocizzare i processi civili e smaltire l'arretrato

si è puntato sul potenziamento del nuovo ufficio del processo, a cui saranno destinate professionalità tecniche. Verranno rinforzate le cancellerie con nuove assunzioni di personale qualificato, che permetterà di riorganizzare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, che sconta gravi carenze di organico, a cui finalmente in questa legislatura - come dicevo in precedenza - con un lavoro iniziato nel 2018, poniamo rimedio.

Si istituisce con questa nuova riforma il tribunale della famiglia, nel quale confluiranno tutte le cause legate al diritto di famiglia e minorile. In questo modo, su temi così delicati e importanti, in cui spesso è indispensabile decidere velocemente, i giudici potranno approfondire le proprie competenze. Questo porterà come beneficio anche quello di avere decisioni più prevedibili e specifiche.

Infine, si è cercato di portare a regime esperienze di gestione sperimentate durante la pandemia, puntando sull'utilizzo della tecnologia per la digitalizzazione dei processi. La pandemia ci ha costretto a far fronte a enormi difficoltà, ma ci sta offrendo l'occasione di utilizzare in tempi brevi risorse ingenti per le riforme strutturali.

La riforma della giustizia civile è essenziale per la vita dei cittadini e degli operatori economici che investono in Italia. Per questo l'Italia merita una giustizia agile e moderna.

Desidero ringraziare l'ex ministro Bonafede per tutto il lavoro svolto da quando il cammino di questa riforma è iniziato ed è approdato in Parlamento. Ringrazio la ministra Cartabia per lo sforzo compiuto con le diverse forze politiche, al termine del quale possiamo dire di aver ottenuto un ottimo risultato.

Per tali motivi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Rojc).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Rojc.

PUGLIA, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	232
Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	201
Contrari	30

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 1662.

Risulta altresì assorbito il disegno di legge n. 311.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 22 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Informativa del Ministro per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco"

II. Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*) (2353)

La seduta è tolta (*ore 20,47*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (1662) (V. nuovo titolo)

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (1662) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

Per il testo del disegno di legge n. 1662 si rinvia all'Atto Senato nn. 1662 e 311.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 15 settembre 2021. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 361.

Per il testo del disegno di legge n. 311 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1662, si rinvia all'Atto Senato nn. 1662 e 311.

Allegato B**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1662 e 311**

La riforma del processo civile che ci apprestiamo a votare è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma: l'obiettivo è l'abbattimento del 40 per cento del tempo di definizione dei processi civili. È un impegno che si è assunto il Governo, ma che ci stiamo assumendo tutti quanti. Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici: ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi nei prossimi anni. Dall'approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia, dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia.

Con questa riforma si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt'altro che secondario, stimolare una cultura della consensuale dei conflitti. E su questo tracciato che si valorizzano con importanti incentivi, fiscali e di sistema, gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente è cruciale anche per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono, infatti, da tempo note le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza, aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri.

È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra le riforme orizzontali, di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Credo siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma:

1) il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile per la risoluzione delle controversie;

2) un intervento selettivo sul processo volto a: concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;

3) interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi.

La riforma del processo civile è necessaria, perché incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale ad una giustizia

denegata. È altresì noto che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie ad investire nel nostro Paese sia proprio quella della eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

A differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni '90 in poi, questa riforma ha il merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore in cui si è incorsi in passato di intervenire con riforme settoriali di portata minima, i cui rimedi spesso costituivano un peggioramento dei mali che si volevano curare.

Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta alla emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salvo le ipotesi in cui una o entrambe le parti, ravvisino l'opportunità della trattazione orale e il giudice decida di accogliere tale richiesta.

La trattazione scritta ha certamente comportato dei risultati positivi, sia in termini meramente logistici, con la scomparsa delle lunghe file nei Tribunali, sia in termini di chiarezza processuale, attribuendosi alle parti la facoltà, entro precisi termini, di dedurre e controdedurre in maniera sintetica e puntuale.

Tutto ciò non può prescindere da una doverosa considerazione: una seria riforma del processo civile, volta ad una maggiore efficienza, non può passare solo attraverso interventi codicistici, ma deve comportare investimenti economici. Il lavoro in questo senso è di più ampio respiro e di lunga prospettiva; è indispensabile, perciò, che lo sforzo sia comune tra tutte le forze politiche. Faccio riferimento soprattutto alla previsione di investimenti economici volti all'incremento delle piante organiche della giustizia: dunque nuovi concorsi per assumere un maggior numero di magistrati e di personale amministrativo accanto ai quali dovranno essere previsti interventi di edilizia giudiziaria, diffusamente necessari. Una parola nella Magistratura Onoraria.

Noi di Italia Viva PSI ci siamo: ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma cruciale per l'Italia e ci saremo per investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici per il Paese. Per questo esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, a cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Fid.	Disegno di legge n. 1662. Votazione questione di fiducia	232	231	000	201	030	116	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Nominativo		ESITO
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo		1
Abate Rosa Silvana		
Accoto Rossella		F
Agostinelli Donatella		F
Aimi Enrico		F
Airola Alberto		F
Alberti Casellati Maria Elisab		
Alderisi Francesca		M
Alessandrini Valeria		F
Alfieri Alessandro		F
Anastasi Cristiano		M
Angrisani Luisa		C
Arrigoni Paolo		F
Astorre Bruno		M
Auddino Giuseppe		M
Augussori Luigi		F
Bagnai Alberto		
Balboni Alberto		C
Barachini Alberto		F
Barbaro Claudio		C
Barboni Antonio		M
Battistoni Francesco		M
Bellanova Teresa		M
Berardi Roberto		
Bergesio Giorgio Maria		F
Bernini Anna Maria		F
Berutti Massimo Vittorio		F
Biasotti Sandro Mario		F
Binetti Paola		F
Bini Caterina		F
Biti Caterina		F
Boldrini Paola		F
Bongiorno Giulia		M
Bonifazi Francesco		F
Bonino Emma		F
Borghesi Stefano		F
Borgonzoni Lucia		M
Bossi Simone		F
Bossi Umberto		M
Bottici Laura		F
Botto Elena		C

361ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Settembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I
Bressa Gianclaudio	F
Briziarelli Luca	F
Bruzzone Francesco	F
Buccarella Maurizio	M
Calandrini Nicola	C
Calderoli Roberto	F
Caliendo Giacomo	F
Caligiuri Fulvia Michela	F
Campagna Antonella	M
Campari Maurizio	F
Candiani Stefano	F
Candura Massimo	F
Cangini Andrea	F
Cantù Maria Cristina	F
Carbone Vincenzo	F
Cario Adriano	M
Casini Pier Ferdinando	F
Casolati Marzia	F
Castaldi Gianluca	F
Castellone Maria Domenica	F
Castiello Francesco	M
Catalfo Nunzia	F
Cattaneo Elena	M
Causin Andrea	F
Centinaio Gian Marco	M
Cerno Tommaso	M
Cesaro Luigi	
Ciampolillo Alfonso	
Cioffi Andrea	F
Ciriani Luca	C
Cirinnà Monica	F
Collina Stefano	F
Coltorti Mauro	F
Comincini Eugenio Alberto	F
Conzatti Donatella	F
Corbetta Gianmarco	F
Corrado Margherita	C
Corti Stefano	F
Craxi Stefania Gabriella A.	F
Crimi Vito Claudio	F
Croatti Marco	F
Crucioli Mattia	C
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F
Dal Mas Franco	F
D'Alfonso Luciano	M
Damiani Dario	F
D'Angelo Grazia	F

361ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Settembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I
D'Arienzo Vincenzo	F
De Bertoldi Andrea	C
De Bonis Saverio	
De Carlo Luca	C
De Falco Gregorio	
De Lucia Danila	F
De Petris Loredana	F
De Poli Antonio	M
De Siano Domenico	
De Vecchis William	F
Dell'Olio Gianmauro	F
Dessi Emanuele	C
Di Girolamo Gabriella	F
Di Marzio Luigi	M
Di Micco Fabio	
Di Nicola Primo	M
Di Piazza Stanislao	F
Donno Daniela	M
Doria Carlo	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C
Durnwalder Meinhard	F
Endrizzi Giovanni	F
Errani Vasco	F
Evangelista Elvira Lucia	
Faggi Antonella	F
Fantetti Raffaele	F
Faraone Davide	
Fattori Elena	
Fazzolari Giovanbattista	C
Fazzone Claudio	M
Fede Giorgio	M
Fedeli Valeria	F
Fenu Emiliano	F
Ferrara Gianluca	F
Ferrari Alan	F
Ferrazzi Andrea	F
Ferrero Roberta	F
Ferro Giuseppe Massimo	F
Floridia Barbara	M
Floris Emilio	F
Fregolent Sonia	F
Fusco Umberto	M
Galliani Adriano	M
Gallicchio Agnese	F
Gallone Maria Alessandra	F
Garavini Laura	F
Garnero Santanchè. Daniela	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I
Garuti Vincenzo	F
Gasparri Maurizio	
Gaudiano Felicia	F
Ghedini Niccolò	M
Giacobbe Francesco	F
Giammanco Gabriella	F
Giannuzzi Silvana	M
Giarrusso Mario Michele	C
Ginetti Nadia	M
Giro Francesco Maria	F
Giroto Gianni Pietro	F
Granato Bianca Laura	C
Grassi Ugo	F
Grasso Pietro	F
Grimani Leonardo	F
Guidolin Barbara	F
Iannone Antonio	C
Iori Vanna	F
Iwobi Tony Chike	F
La Mura Virginia	C
La Pietra Patrizio Giacomo	C
La Russa Ignazio Benito Maria	C
L'Abbate Pasqua	F
Laforgia Francesco	F
Laniece Albert	F
Lannutti Elio	C
Lanzi Gabriele	F
Laus Mauro Antonio Donato	M
Leone Cinzia	M
Lezzi Barbara	C
Licheri Ettore Antonio	F
Lomuti Arnaldo	
Lonardo Alessandrina	
Lorefice Pietro	F
Lucidi Stefano	F
Lunesu Michelina	F
Lupo Giulia	F
Maffoni Gianpietro	C
Magorno Ernesto	M
Maiorino Alessandra	F
Malan Lucio	C
Mallegni Massimo	F
Malpezzi Simona Flavia	F
Manca Daniele	F
Mangialavori Giuseppe T. V.	M
Mantero Matteo	
Mantovani Maria Laura	F

361ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Settembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I
Marcucci Andrea	M
Margiotta Salvatore	F
Marilotti Giovanni	F
Marin Raffaella Fiormaria	M
Marinello Gaspare Antonio	F
Marino Mauro Maria	
Martelli Carlo	C
Marti Roberto	F
Masini Barbara	M
Matrisciano Mariassunta	F
Mautone Raffaele	F
Merlo Ricardo Antonio	M
Messina Alfredo	M
Messina Assunta Carmela	F
Mininno Cataldo	C
Minuto Anna Carmela	F
Mirabelli Franco	F
Misiani Antonio	F
Modena Fiammetta	F
Moles Rocco Giuseppe	F
Mollame Francesco	F
Montani Enrico	F
Montevocchi Michela	M
Monti Mario	M
Moronese Vilma	C
Morra Nicola	C
Nannicini Tommaso	F
Napolitano Giorgio	M
Nastri Gaetano	
Naturale Gisella	F
Nencini Riccardo	F
Nisini Tiziana	M
Nocerino Simona Nunzia	M
Nugnes Paola	M
Ortis Fabrizio	
Ostellari Andrea	F
Pacifico Marinella	
Pagano Nazario	F
Papatheu Urania Giulia R.	F
Paragone Gianluigi	
Parente Annamaria	F
Paroli Adriano	F
Parrini Dario	F
Patuanelli Stefano	M
Pavanelli Emma	F
Pazzaglini Giuliano	F
Pellegrini Emanuele	F

361ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Settembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	1
Pellegrini Marco	F
Pepe Pasquale	F
Pergreffi Simona	F
Perilli Gianluca	F
Perosino Marco	F
Pesco Daniele	F
Petrenga Giovanna	
Petrocelli Vito Rosario	F
Pianasso Cesare	F
Piano Renzo	
Piarulli Angela Anna Bruna	F
Pichetto Fratin Gilberto	M
Pillon Simone	F
Pinotti Roberta	F
Pirovano Daisy	F
Pirro Elisa	F
Pisani Giuseppe	F
Pisani Pietro	F
Pittella Giovanni Saverio	M
Pittoni Mario	F
Pizzol Nadia	F
Presutto Vincenzo	F
Pucciarelli Stefania	M
Puglia Sergio	F
Quagliariello Gaetano	F
Quarto Ruggiero	F
Rampi Roberto	F
Rauti Isabella	M
Renzi Matteo	
Riccardi Alessandra	F
Ricciardi Sabrina	F
Richetti Matteo	F
Ripamonti Paolo	F
Rivolta Erica	F
Rizzotti Maria	F
Rojc Tatjana	F
Romagnoli Sergio	F
Romani Paolo	F
Romano Iunio Valerio	F
Romeo Massimiliano	F
Ronzulli Licia	F
Rossi Mariarosaria	F
Rossomando Anna	F
Rubbia Carlo	
Rufa Gianfranco	F
Ruotolo Alessandro	F
Ruspanini Massimo	C

361ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Settembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	1
Russo Loredana	F
Saccone Antonio	F
Salvini Matteo	
Santangelo Vincenzo	F
Santillo Agostino	F
Saponara Maria	F
Sbrana Rosellina	F
Sbrollini Daniela	F
Schifani Renato	M
Sciascia Salvatore	M
Segre Liliana	M
Serafini Giancarlo	F
Siclari Marco	
Sileri Pierpaolo	F
Siri Armando	F
Stabile Laura	F
Stefani Erika	M
Stefano Dario	F
Steger Dieter	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F
Taricco Giacomino	F
Taverna Paola	P
Testor Elena	F
Tiraboschi Maria Virginia	F
Toffanin Roberta	F
Toninelli Danilo	M
Tosato Paolo	F
Totaro Achille	
Trentacoste Fabrizio	F
Turco Mario	M
Unterberger Juliane	F
Urraro Francesco	F
Urso Adolfo	
Vaccaro Sergio	F
Valente Valeria	F
Vallardi Gianpaolo	F
Vanin Orietta	M
Vattuone Vito	F
Verducci Francesco	F
Vescovi Manuel	F
Vitali Luigi	F
Vono Gelsomina	M
Zaffini Francesco	C
Zanda Luigi Enrico	F
Zuliani Cristiano	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Astorre, Audino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Fede, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, Laus, Leone, Mangialavori, Maruccci, Marin, Masini, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Vanin e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone e Magorno, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 7 settembre 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea (*Doc. XXIV*, n. 51).

Il predetto documento è inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari europei, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico nonché al Presidente della Commissione europea.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 7 settembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati (*Doc. XXIII*, n. 15).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Parrini Dario, Bressa Gianclaudio, Mantovani Maria Laura, Augustori Luigi, Valente Valeria, Pagano Nazario, Malan Lucio, De Petris Loredana, Grimani Leonardo

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2390)

(presentato in data 17/09/2021);

senatrice Boldrini Paola

Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nei corsi delle professioni sanitarie (2391)

(presentato in data 21/09/2021);

senatrice Moronese Vilma

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoro-alcaliniche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (2392)

(presentato in data 21/09/2021);

senatori Pagano Nazario, Mallegni Massimo, Vitali Luigi, Schifani Renato, Fazzone Claudio, Gallone Maria Alessandra, Barboni Antonio, Ferro Massimo, Rizzotti Maria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Gasparri Maurizio, Binetti Paola, De Siano Domenico, Cesaro Luigi, Cangini Andrea, Siclari Marco, Caliendo Giacomo, Aimi Enrico, Toffanin Roberta, Perosino Marco, Caligiuri Fulvia Michela, Damiani Dario, Floris Emilio, Berardi Roberto

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci (2393)

(presentato in data 21/09/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Parrini Dario ed altri

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci (2324)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/09/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 17 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (n. 304).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 17 settembre 2021 - alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione (27 ottobre 2021). Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 17 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (n. 98).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 20 settembre 2021 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla risposta dell'Italia alle osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla stessa Germania riguardanti la notifica 2021/0153/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione avicoli-carne e progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala del sistema di qualità «Qualità verificata» (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 760-2*bis*).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo

economico, in ordine alla notifica 2021/0566/I relativa alle "Linee guida dei gestori di attributi qualificati ex articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 e relativi allegati tecnici Prodotti e/o servizi interessati" (Atto n. 952).

La predetta documentazione è deferita alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Linkem S.p.a. concernente il contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di terminali d'utente (CPE) di tipo standard 3GPP, con funzionalità dual mode 4G/5G ed operanti sulla banda 3,5GHz, e dei relativi servizi professionali e di supporto con Gemtek Technology Co. Ltd.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 953).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 10 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 12).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 9 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1º maggio 2019 al 30 aprile 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. LXVIII*, n. 3).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XXXVI, n. 5*).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2059 sulla non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100/1).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettere in data 14 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni:

sulla procedura d'infrazione n. 2021/0266, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102/1);

sulla procedura d'infrazione n. 2021/0272 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 108/1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cangini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02576 della senatrice Modena.

I senatori Doria, Pisani Pietro, Zuliani, Saponara, Briziarelli e Mollame hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05998 del senatore Salvini ed altri.

Mozioni

ARRIGONI, ROMEO, CANDIANI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, CALDEROLI, BAGNAI, CANDURA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGHESI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, CORRADO, DE VECCHIS, DORIA, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARILOTTI, MARTI, MOLLAME, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PISANI Pietro, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SBRANA, SIRI, SUDANO, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premessi che:

il costante aumento di eventi naturali avversi ha imposto, e tuttora impone, una seria riflessione sulla politica energetica;

i principali esperti ritengono necessario evitare un aumento del riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, pertanto, si è stabilito a livello comunitario di incentivare "Strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di lungo periodo" con orizzonte al 2050;

su questa linea, la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nella sua Comunicazione sul "Green Deal" europeo, ha tracciato una strategia di crescita "mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Tale orientamento ha trovato conferma nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, con il supporto esplicito del Governo italiano;

i principali strumenti messi in campo dall'Europa per diventare il primo continente "green" sono la decarbonizzazione di vari settori, incluso quello energetico ed il Sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS - *Emission Trading System*);

la decarbonizzazione prevede l'aumento dell'efficienza energetica e l'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, che deve essere necessariamente accompagnata dallo sviluppo e dalla diffusione di sistemi di accumulo necessari per compensare la non programmabilità degli impianti a fonti rinnovabili e dunque garantire la sicurezza del sistema e la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica;

emergono ovviamente seri problemi di sostenibilità ambientale, in termini di consumo di suolo e impatti ambientali, con la necessità di promuovere a livello europeo la ricerca di soluzioni tecnologiche, ma anche operative, che consentano un corretto equilibrio tra sfruttamento delle risorse e decarbonizzazione; ma la sostenibilità ambientale non può prescindere da quella economica e sociale, dalla tutela delle famiglie più vulnerabili, e dal contenimento delle ricadute sulla produzione e sulla competitività nazionale e europea, anche tenendo conto che l'Europa è responsabile solo del 9 per cento delle emissioni globali e che solo una strategia globale e unitaria tra tutti i Paesi potrà produrre risultati concreti, senza danneggiare le nostre imprese in termini di costi e di competitività;

il sistema di ETS, già operativo dal 2005, si basa sul principio del "*cap and trade*" ("limita e scambia"). Per ridurre le emissioni dei settori industriali, l'Unione ha fissato il totale di emissioni di gas serra (CAP) dei diversi settori. Le aziende hanno a disposizione un numero fisso di "quote", che ufficialmente si chiamano *European Emission Allowance* (EUA), ognuna delle quali permette l'emissione di una tonnellata di CO₂ in un anno solare. Negli anni il tetto massimo è stato progressivamente abbassato, in modo da ridurre anche le emissioni di gas serra nell'atmosfera, e verrà ancora progressivamente abbassato costringendo tutte le aziende a inquinare di meno;

il "Green New Deal", quindi, investe due macro aree, quella ambientale e quella economica. La spinta comunitaria è quella di rendere l'Europa un mercato moderno, competitivo e sostenibile; tuttavia, l'aumento delle ambizioni dell'UE sulla strada verso la neutralità climatica, che porta dal 40 al 55 per cento la riduzione delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990, ha determinato ulteriori incrementi dei costi ricadenti sulle imprese e di conseguenza sul prodotto finale e sui prezzi al consumatore;

in un quadro simile destano, pertanto, forte preoccupazione le recenti notizie relative al possibile aumento del 40 per cento del costo dell'elettricità, legato all'aumento dei costi di emissione della CO₂ nelle aste ETS e dei costi di approvvigionamento del gas naturale (tecnologia *price maker* nel mercato elettrico), oggetto di elevata domanda connessa alla ripresa economica mondiale e per i cui consumi l'Italia dipende per il 93 per cento di fornitura dall'estero;

nei giorni scorsi l'*escalation* dei prezzi dell'energia elettrica ha raggiunto il massimo storico di 200 €/MWh, estremamente elevato rispetto, sia al prezzo medio 2020, pari a 38,1 €/MWh, sia a quello del periodo gennaio-agosto 2021, pari a 77,06 €/MWh; l'ammontare del costo della bolletta elettrica nazionale rischia di attestarsi il prossimo anno a 53 miliardi, al netto

delle imposte (accise più IVA), contro una media degli ultimi anni (a parte il 2020 caratterizzato dall'emergenza COVID-19) di circa 43 miliardi;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

i pesanti aumenti dell'energia colpiscono duramente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane, che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali, che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani;

anche la spinta economica è fortemente a rischio. Le imprese italiane stanno registrando buoni segnali di ripresa e fatturato, dimostrando nuovamente che il marchio *made in Italy* può fare da traino per l'economia rendendo il Paese competitivo sul mercato globale, nonostante la crisi pandemica in corso;

l'aumento paventato dei costi dell'energia, di luce e gas, nel quarto trimestre del 2021, risulta molto maggiore di quello atteso nel terzo quadrimestre, quando il Governo è già intervenuto con provvedimenti d'urgenza e impegnando 1,2 miliardi di euro per calmierare i potenziali rincari, contenendo al 15,3 per cento gli aumenti del gas e al 9,9 per cento quelli dell'elettricità; dei 1,2 miliardi impegnati a luglio circa 700 milioni erano i proventi delle aste ETS della CO₂;

il quadro normativo vigente disciplinato dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attuazione della direttiva (UE) 2018/410, prevede che i proventi delle aste ETS di CO₂ debbano essere destinati per 1 mld di euro ad ammortamento del debito pubblico e, per la parte residua, ad interventi di mitigazione ambientale e di politica industriale, anche per finanziare interventi strutturali di mitigazione ambientale per la decarbonizzazione di settori industriali, in particolare di quelli esposti al rischio delocalizzazione, che sostengono il costo delle esternalità ambientali e già subiscono un più elevato onere legato all'aumento de costo dell'energia elettrica;

l'aumento dei prezzi delle materie del comparto energia, che già dal mese di luglio segnano un forte rialzo, minacciano la durata del mercato e potrebbero provocare temporanee frenate, su cui è necessario un intervento

del Governo per tutelare la competitività delle imprese e ridurre l'impatto negativo sui consumi delle famiglie;

oltre al mercato energetico, la ripresa economica su scala globale, aveva già inciso negativamente sul comparto edilizia a causa del forte aumento delle materie prime del settore. In quell'occasione, grazie al proficuo intervento del gruppo della Lega, del Ministero dello sviluppo economico e del ministro Giorgetti, si è provveduto ad approvare un emendamento al decreto "Sostegni bis", volto ad istituire un Fondo da 100 milioni di euro, creando un meccanismo di compensazione in favore delle aziende per bilanciare i rincari dei prezzi delle materie e impedire di ritardare ancora di più la realizzazione degli interventi;

per affrontare il problema, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre da parte del Governo un imminente intervento "taglia bollette" per calmierare gli aumenti per il prossimo aggiornamento trimestrale effettuati da ARERA, nonché interventi di carattere organico in ordine ad una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) in bolletta, ad una revisione dei meccanismi di incentivazione degli strumenti già in atto, e all'individuazione di un percorso calibrato e sostenibile delle politiche energetiche nazionali che evitino in futuro aumenti dei prezzi dell'energia insostenibili,

impegna il Governo:

1) a provvedere, come fatto per il terzo adeguamento trimestrale di quest'anno, allo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, nonché a valutare in termini strutturali un prossimo riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;

2) ad assicurare il sostegno a processi, prodotti e servizi improntati coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale e, a tal fine, a valutare l'ipotesi di istituire un fondo volto a sostenere imprese e famiglie, in particolare quelle bisognose, attraverso un rafforzamento del *bonus* sociale, che prevede sconti nelle bollette di luce e gas, in relazione all'aumento dei costi dell'energia, anche prevedendo sistemi di compensazione economica al fine di evitare un eccessivo aggravio di costi sui consumatori;

3) ad assumere iniziative volte a ridurre o sterilizzare l'imposta sul valore aggiunto che, pur non avendo correlazione diretta con il costo e l'approvvigionamento di energia, comporta un aumento del valore complessivo e unitario delle singole bollette;

4) ad assicurare il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050 e, in tale contesto, ad attuare un utilizzo equilibrato dei proventi delle aste ETS per calmierare i prezzi delle bollette di cittadini e imprese, senza tuttavia pregiudicare la quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/410 e dalle nuove

prescrizioni del pacchetto "Fit for 55 per cento", anche attraverso la costituzione di un fondo di decarbonizzazione;

5) a mettere in campo tutte le misure atte a ridurre la dipendenza del nostro Paese, in termini sia di energia sia di materie prime, a diversificare le fonti di approvvigionamento e a rafforzare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico del Paese, con riferimento agli impianti, alle reti e alle riserve strategiche;

6) ad attivarsi, anche in sede europea, affinché nella imminente revisione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), venga individuato un percorso calibrato delle politiche energetiche nazionali ed europee che evitino in futuro aumenti dei prezzi del gas insostenibili atti a comportare danni al sistema manifatturiero irreversibili, e al contempo non produca effetti positivi per la salute della terra, su cui l'Europa pesa solo per il 9 per cento di emissioni di CO₂.

(1-00414)

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

nel corso di un convegno tenutosi a Genova il 14 settembre 2021, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha anticipato che, nel corso del prossimo trimestre, si prevede un rincaro delle bollette dell'elettricità del 40 per cento, affermazione che ha destato grande allarme nei cittadini e negli imprenditori, già fortemente provati dall'emergenza sanitaria e dalla crisi connessa;

i rincari delle tariffe si verificano già da mesi e non riguardano solo l'Italia; per gli italiani il prezzo dell'energia elettrica è cresciuto, da aprile 2020 ad agosto 2021, da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora; nel trimestre giugno - agosto 2021, in particolare, i costi sono aumentati del 20 per cento, ma gli effetti sulle bollette sono stati di minore entità, solo perché il Governo ha stanziato le risorse necessarie a contenere i rincari entro la soglia del dieci per cento;

l'aumento dei prezzi è dovuto a svariati motivi contingenti, dalla carenza di materie prime ai costi della transizione *green*, ma anche ad alcune politiche poco lungimiranti degli ultimi governi e al complesso delle relazioni internazionali che vengono instaurate, in particolare quelle dell'Unione europea con i Paesi terzi esportatori di materie prime per la produzione di energia;

con le riaperture post *lockdown*, molte aziende hanno ripreso le attività produttive determinando un aumento del fabbisogno di energia, ingenerando

una maggiore domanda che ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime: petrolio e gas naturale soprattutto, caratterizzati dalla difficile reperibilità in natura e dagli elevati costi di trasporto;

dall'inizio della pandemia a oggi il prezzo del petrolio è aumentato del duecento per cento, mentre quello del gas naturale, nell'arco di un solo trimestre (da aprile a giugno 2021), è aumentato del trenta per cento;

la nostra produzione energetica è retta al 40 per cento dal gas naturale; le principali provenienze di questa materia sono la Russia e alcuni giacimenti presenti nei Paesi Bassi e nel Mare del Nord; da diverso tempo, però, la Russia ha dirottato buona parte delle sue estrazioni ai Paesi del mercato asiatico e i giacimenti del Mare del Nord e dei Paesi Bassi sembrerebbero avere dei problemi, forse di esaurimento;

è necessario ricordare, inoltre, che bisogna far fronte anche ai costi della transizione verde: le aziende hanno visto aumentare i costi dei permessi per la produzione di anidride carbonica, aumenti previsti dal Sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS UE), il meccanismo di permessi e quote elaborato dall'Unione europea che ha fatto in modo che le autorità europee ne rilascino sempre di meno e a costi più elevati, al fine di spingere le aziende a decarbonizzare;

l'impostazione europea di perseguire a tutti i costi la cosiddetta politica *green*, che sta avendo un effetto determinante sull'aumento delle bollette energetiche, rischia di risolversi in un aggravio inutile, se poi le politiche d'importazione senza dazio agevolano Stati come la Cina, responsabile da sola di oltre il 22 per cento delle emissioni globali di CO₂, a fronte del 6,4 per cento imputabile agli Stati membri dell'Unione europea;

il 1° ottobre 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) renderà noto l'aggiornamento delle tariffe secondo i costi di produzione, e, come già annunciato dal ministro Cingolani, è atteso un nuovo incremento dei costi, data la tendenza regolare da mesi;

tali rincari secondo l'Unione nazionale consumatori, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas e, quindi, una spesa complessiva di 214 euro in più all'anno a famiglia;

appare non più procrastinabile una valutazione sulla possibilità di riformare in maniera strutturale la fiscalità relativa alle bollette dell'energia. Attualmente, infatti, l'imposta sul valore aggiunto su elettricità e gas applicata è in media, rispettivamente, del 15 e del 10 per cento,

impegna il Governo:

1) ad assumere le dovute iniziative volte a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale, e non *una tantum*, come avvenuto in precedenza, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise;

2) ad utilizzare il maggiore gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote CO2 per ridurre l'aumento dei menzionati costi nelle bollette;

3) a ricercare soluzioni alternative a quelle finora poste in essere per scongiurare l'aumento dei prezzi delle bollette: occorrono infatti non misure palliative ma strutturali, così da evitare nuovi aggravii economici per i nuclei familiari e le imprese italiane;

4) a perseguire idonee politiche, anche e soprattutto a livello europeo, volte ad evitare che la transizione *green* rechi effetti eccessivamente distorsivi del mercato energetico e, di conseguenza, vada a penalizzare aziende e famiglie;

5) a prevedere, con urgente provvedimento legislativo, la differenziazione dell'IVA sui costi dell'energia in favore di alcuni territori, determinati in base alla loro localizzazione geografica, le caratteristiche orografiche e gli indici di sviluppo.

(1-00415)

IWOBI, PERGREFFI, BINETTI, UNTERBERGER, MASINI, BONINO, FEDELI, VANIN, RAUTI, CASOLATI, CIRINNÀ, MONTEVECCHI, PIANASSO - Il Senato,

premessi che:

il 31 agosto 2021 gli Stati Uniti hanno completato il ritiro militare dall'Afghanistan; negli stessi giorni anche il personale militare degli Stati alleati impegnati nelle operazioni nel Paese ha completato il ritiro;

di pari passo con il disimpegno militare della coalizione, si è assistito ad una rapida riconquista di tutto il territorio afgano, con eccezione della regione del Panshir, da parte delle milizie talebane;

conseguentemente, l'8 settembre 2021, a 24 giorni dalla conquista di Kabul, e della successiva proclamazione dell'Emirato islamico di Afghanistan, i talebani hanno annunciato il nuovo Governo *ad interim*;

nonostante le ripetute promesse dei vari portavoce dei talebani su un Esecutivo inclusivo e su una modalità di governo in grado di non ripetere la tragedia vissuta tra il 1996 e il 2001, quando i talebani imposero uno dei governi più crudeli e oscurantisti dell'intera regione, tra le figure principali del nuovo Esecutivo ve ne sono diverse che destano enorme preoccupazione riguardo il tema dei diritti umani e civili nel Paese:

il nuovo primo Ministro, il *mullah* Mohammad Hassan Akhund, figura nella lista dell'ONU di persone designate come "terroristi o associati a terroristi", ed è stato ministro degli Esteri negli anni del primo Governo talebano tra il 1996 e il 2001;

Sirajuddin Haqqani, *leader* della rete considerata terroristica dagli Stati Uniti, che porta il nome della sua famiglia, è stato nominato come nuovo ministro dell'Interno;

considerato che:

sono migliaia le denunce pervenute, sin dall'inizio della riconquista militare dei talebani, da parte delle donne del Paese, che manifestano le gravi violazioni dei diritti umani che stanno subendo;

si segnalano donne date in sposa ai combattenti talebani nelle provincie periferiche del Paese; vi sono diversi video e inchieste che testimoniano dure repressioni in piazza nei confronti delle donne, che manifestano il proprio dissenso alle regole imposte dal nuovo Governo talebano;

in un'intervista all'emittente australiana "SBS", il vice capo della commissione culturale dei talebani, Ahmadullah Wasiq, ha affermato che lo sport femminile non è, né appropriato, né necessario: "l'Islam e l'Emirato Islamico d'Afghanistan non consentono alle donne di giocare a cricket o praticare un tipo di sport in cui vengono esposte";

sempre secondo Wasiq, alle donne sarà consentito uscire di casa solo per soddisfare i "bisogni" essenziali, come "fare la spesa";

le donne potranno frequentare le lezioni all'Università solo se indossano un *abaya* (un ampio camice nero che copre completamente il corpo) e un *niqab*, il velo che copre in maniera integrale il capo;

considerato che:

nel corso del primo Governo dei talebani, tra il 1996 e il 2001, l'apparato giuridico impediva alle donne di partecipare alla vita pubblica del Paese: veniva previsto il divieto del lavoro femminile e l'esclusione delle ragazze da forme di istruzione mista; le donne potevano uscire di casa solamente se accompagnate da un uomo;

tali modalità di governo certificarono un impatto sull'educazione femminile che portò ad un calo del 65 per cento delle loro iscrizioni nelle scuole; inoltre, nelle scuole gestite dal Direttorato dell'Educazione, solo l'1 per cento degli studenti era composto da ragazze;

si ricordano, altresì, esecuzioni pubbliche di donne accusate di non rispetto delle leggi islamiche imposte dai talebani;

valutato infine che:

nel corso degli ultimi 20 anni le donne afgane hanno potuto godere di quelli che possiamo ritenere i diritti fondamentali per superare le discriminazioni di genere, come il diritto all'istruzione, al lavoro, all'indipendenza di scelta ed economica;

tali conquiste sono svanite con il ritorno al potere dei talebani;

giornaliste, scrittrici, intellettuali ed artiste stanno continuando, tramite i *social network*, a mandare messaggi al mondo sulle condizioni che le donne afgane stanno vivendo a seguito della presa del potere talebana;

le donne nel Paese hanno inoltre avviato una campagna *on line* per protestare contro il nuovo rigoroso codice di abbigliamento, condividendo le immagini dei loro colorati abiti tradizionali,

impegna il Governo a porre in atto tutte le iniziative possibili, d'intesa con la comunità internazionale, per esercitare una reale pressione sul Governo afgano, compresa l'istituzione di una commissione di monitoraggio indipendente in accordo con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al fine di tutelare il futuro delle donne nel Paese, e impedire il ritorno ad una condizione di completo deterioramento dei diritti umani delle stesse, non procedendo al riconoscimento dell'attuale Governo afgano (in armonia con le decisioni della comunità internazionale al riguardo) ove non siano state date piene ed effettive garanzie sul rispetto dei diritti umani in Afghanistan.

(1-00416)

Interrogazioni

SAPONARA, CAMPARI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

dal 24 settembre al 15 ottobre al teatro Regio di Parma sarà rappresentata l'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi, regia di Jacopo Spirei, dal progetto di Graham Vick;

in questi giorni si stanno svolgendo le prove, una di queste è stata organizzata per gli *under 30*. Secondo quanto affermato dagli organizzatori, si tratta di "una serata nel segno della libera espressione di sé, lasciando fuori pregiudizi, stereotipi e convenzioni. Partendo dal progetto di Graham Vick, portato in scena da Jacopo Spirei, che affronta il tema dell'identità di genere e del travestimento, il pubblico degli Under30 che prende parte alla prova dell'opera è invitato a vestirsi nel modo che più lo rappresenta o che rappresenta quella parte di sé che generalmente resta nascosta";

per pubblicizzare l'evento è stato creato un manifesto che rappresenta il maestro Verdi vestito da donna con abiti dell'epoca, con tanto di seno;

senza voler entrare nel merito dell'iniziativa, non è sopportabile, a parere degli interroganti, vedere Giuseppe Verdi rappresentato in un tale modo, un'immagine fortemente offensiva per il maestro, priva di rispetto e decoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e quale sia la sua opinione in merito;

se, eventualmente, intenda attivarsi per sollecitare gli organizzatori a cessare l'utilizzo di una tale immagine del maestro Verdi.

(3-02825)

GARAVINI - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la grave pandemia che imperversa ormai da diverso tempo in Italia e nel mondo ha reso sempre più difficili gli spostamenti tra i diversi Stati e tali criticità si registrano anche nei confronti dei soggetti di nazionalità italiana che hanno completato il ciclo vaccinale, seppur fuori dall'Italia;

in data 30 luglio 2021 il Ministro della salute ha emanato una circolare sull'equipollenza delle certificazioni rilasciate dagli Stati terzi, al fine di identificare i requisiti che devono riportare le certificazioni vaccinali e di guarigione emesse in altri Stati per potere essere valide in Italia;

le certificazioni, si legge nella circolare, hanno la medesima validità del *green pass* italiano, ma possono essere rilasciate unicamente nei confronti dei soggetti vaccinati con i 4 vaccini autorizzati dall'EMA: Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson;

sono numerose e diffuse le segnalazioni pervenute dai nostri connazionali residenti all'estero che, in diverse parti del mondo, compresa la vicina San Marino, riscontrano difficoltà nel rientrare in Italia, in quanto, nonostante abbiano completato il ciclo vaccinale secondo la normativa dallo Stato di provenienza, è stato somministrato loro un vaccino non ancora convalidato dall'EMA: tra questi, il vaccino russo Sputnik e il vaccino cinese Sinopharm;

tale situazione crea notevoli disagi nei confronti degli iscritti AIRE che, per poter tornare in Italia, sono costretti alla medesima procedura prevista per i non vaccinati, nonostante abbiano raggiunto l'immunizzazione secondo le prescrizioni del Paese di provenienza;

diverse, ma altrettanto problematiche difficoltà, vengono riscontrate dai nostri connazionali residenti negli USA, che vogliono viaggiare da e per l'Italia, anche qualora titolari di un ESTA, ovvero il visto digitale, i quali si vedono negato l'accesso a causa del "*travel ban*" che preclude la possibilità di entrare negli Stati Uniti ai viaggiatori che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti alla loro partenza;

considerato che:

mancano pochi giorni dall'entrata in vigore del *green pass* obbligatorio in Italia, ma sono ancora moltissimi i casi di italiani vaccinati senza *green pass* e tra questi una larga parte sono rappresentati da coloro che sono stati immunizzati all'estero con vaccini non riconosciuti dall'EMA;

le problematiche descritte in premessa rappresentano delle forti limitazioni alla libertà di circolazione dei nostri connazionali e risulta necessario adoperarsi affinché il loro diritto alla libera circolazione in Italia ed al ricongiungimento familiare sia tutelato;

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, già immunizzati con vaccini diversi da quelli autorizzati dall'Agenzia europea del farmaco e dall'Agenzia italiana del farmaco, di poter rientrare in Italia senza le limitazioni connesse

a coloro, che non dispongono del *green pass* vaccinale, quando questi possano dimostrare il regolare assolvimento dell'immunizzazione secondo la normativa dello Stato di provenienza;

se non ritengano opportuno, presso le sedi europee, di adoperarsi al fine del riconoscimento del *green pass* anche nei confronti degli immunizzati con vaccini diversi da quelli riconosciuti dall'EMA, tramite un approfondito studio a livello comunitario dell'efficacia dei suddetti vaccini, per il tramite di un'adeguata strategia di monitoraggio delle condizioni di salute e di prevenzione idonea a garantire il contenimento dei rischi di contagi;

se non ritengano infine opportuno adoperarsi presso le sedi internazionali, affinché tutte le persone provenienti dall'area "Schengen", e quindi anche gli italiani, possano fare rientro negli USA, ottenendo il superamento del *travel ban* ed il riconoscimento del *green pass* europeo.

(3-02826)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 12390, sui requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP, è stato revisionato il regime che regola i disciplinari di produzione;

ad eccezione delle sole razze afferenti al libro genealogico, tutte le altre razze attualmente in uso in Italia hanno dovuto presentare istanza al fine di ottenere una previa autorizzazione all'utilizzo delle proprie linee (scrofe e verri) nel circuito delle DOP, richiedendo il loro inserimento nella lista degli "altri tipi genetici" (cosiddetta lista positiva);

l'esame riguarderebbe non solo il tipo genetico del verro riproduttore, ma anche quello della scrofa, in analogia a quanto stabilito nelle proposte di revisione, in sede europea, dei due principali disciplinari DOP, ossia prosciutti di Parma e San Daniele, ai sensi delle quali si richiede che sia il tipo genetico dal lato maschile (padre) che quello relativo alla femmina (madre) siano previamente iscritti nella lista positiva e quindi ammessi, affinché la loro progenie possa essere impiegata per i prodotti DOP;

l'ammissione delle linee, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di parere consultivo del centro di ricerca Zootecnia ed acquacoltura ("CREA-ZA"); sembrerebbe che su un totale di 19 linee sottoposte a valutazione, il Ministero, a seguito di parere consultivo del CREA-ZA, abbia adottato un preavviso di diniego con riferimento alla totalità;

ove tali provvedimenti dovessero essere confermati mediante decisione finale da parte del Ministero, i tipi genetici in oggetto, ossia, le scrofe, i verri ed il seme delle relative razze, non potrebbero più essere impiegati

dagli allevatori per la produzione di suinetti da immettere nel circuito DOP, con un impatto enorme sull'intera filiera suinicola italiana;

in considerazione del fatto che la carriera di un riproduttore in allevamento dura circa 3 anni, il danno economico risulterebbe enorme per gli allevatori, i quali subirebbero un blocco improvviso della propria attività e per l'intera filiera fino ai consumatori esposti ad aumento significativo dei prezzi del prodotto finito;

l'inevitabile contrazione dei volumi, la riduzione di qualità e gli incrementi dei costi porterebbero altresì a traslare parte della domanda attualmente soddisfatta tramite la filiera DOP verso prodotti finiti non DOP, peraltro a vantaggio ultimo delle importazioni di carne da Paesi esteri a danno dei *player* italiani che perderebbero competitività,

si chiede di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché, a seguito di una concertazione con le parti interessate, si possa giungere nel più breve tempo possibile ad un'efficace soluzione delle problematiche esposte.

(3-02827)

CANGINI, AIMI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la cosiddetta "linea adriatica" di Rete ferroviaria italiana è nel concreto "adriatica" solamente fino a Rimini, da dove, verso nord, si sviluppa nell'entroterra, parallela alla via Emilia, allontanandosi quindi dalla costa;

è acclarato che la maggior parte dei treni Frecciabianca, regionali veloci e Frecciargento, dopo Rimini proseguono per Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna ed escludono la città di Ravenna. Questa incomprensibile situazione nei trasporti determina che da Rimini a Bologna vi sia una specie di "adriatica di serie B" che sconta in varie parti, fino a Bologna, tratti di binario unico così come nel tratto tra Ravenna e Ferrara;

si tratta di una forte e storica penalizzazione di Ravenna nel trasporto ferroviario dei passeggeri: Ravenna-Rimini, Ravenna-Bologna e Ravenna-Ferrara sono servite solamente da treni regionali, tutti con tempi di percorrenza non inferiori, se non nominalmente, all'ora (59 minuti): per Ferrara è addirittura di un'ora e 10 minuti. È inoltre assente un collegamento ferroviario tra Forlì e Ravenna, una distanza di 24 chilometri;

è dato sapere che la Regione, da alcuni anni, ha annunciato incrementi del servizio di trasporto ferroviario attraverso accordi di programma con Rete ferroviaria italiana: al momento però non paiono essere state adottate azioni concrete per una linea di alta velocità sulla dorsale adriatica con fermata anche a Ravenna;

a giugno 2020 i quotidiani locali riportavano la notizia di una linea dell'alta velocità che, provenendo da sud, all'altezza di Rimini avrebbe lasciato la costa per arrivare a Cesena, da dove i binari correrebbero paralleli

alla E45 fino a Ravenna e da qui i Frecciarossa utilizzerebbero la linea, potenziata, per Ferrara e puntare verso il Nordest, verso Padova, Venezia, Trieste, una variante del piano strategico degli investimenti per il nostro Paese, lungo la dorsale adriatica, da inserire nel piano infrastrutturale da finanziare con il Recovery fund,

si chiede di sapere:

quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la città di Ravenna possa essere stazione di arrivo e partenza di treni ad alta velocità;

se vi siano stati, o vi siano, impedimenti tecnici o di altra natura che non hanno permesso il superamento di questa forte e storica penalizzazione del comune di Ravenna nel trasporto ferroviario dei passeggeri.

(3-02828)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, COLTORTI, D'ANGELO, ENDRIZZI, FEDE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PAVANELLI, PIRRO, PRESUTTO, TRENTACOSTE, VANIN - *Al Ministro della salute.* - Premesso che la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante "Istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione", è entrata in vigore il 20 aprile 2019, si chiede di sapere, vista l'urgenza, quando il Ministro in indirizzo intenda procedere con l'emanazione del regolamento e del decreto che daranno attuazione alla rete nazionale di cui al provvedimento.

(3-02829)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRERO, CASOLATI, ZULIANI, PIANASSO, PITTONI, RICCARDI, RIVOLTA, SAPONARA, DE VECCHIS - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Leo Beneduci, segretario generale OSAPP (sindacato autonomo di Polizia penitenziaria), con un comunicato ANSA, ha dichiarato che nel carcere di Torino "la tensione è alle stelle e il personale è abbandonato a sé stesso, nella totale assenza di relazioni con l'amministrazione";

egli ha manifestato la situazione del carcere di Torino anche attraverso una lettera indirizzata, tra gli altri, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Ministro in indirizzo, al provveditore di Torino e al direttore della casa circondariale;

tra le doglianze mosse dall'OSAPP, oltre al caso della mensa obbligatoria per il personale del nucleo traduzioni, "per cui la direzione ha disposto non spetti qualora la traduzione termini oltre l'orario di servizio", l'aumento "a dismisura del ricorso dei detenuti alle visite ambulatoriali esterne al carcere anche con sintomi estremamente lievi", la "decurtazione di oltre il 40% dell'organico del Nucleo Traduzioni", vi è la situazione di "smarrimento" organizzativo e perdita di riferimenti certi "che colpisce il personale interno a diretto contatto con i detenuti" in un carcere che "è stato letteralmente 'invaso' in tutte le sezioni da detenuti con seri problemi psichiatrici";

per l'OSAPP, inoltre, sussisterebbero "inequivocabili segnali di disuguaglianza nella disforme distribuzione degli incarichi, dei servizi notturni e festivi e dei carichi di lavoro" mentre "singoli addetti sarebbero spesso apostrofati in maniera dura e sconveniente, senza reali motivazioni";

infine, l'istituto penitenziario di Torino "subirebbe da tempo i disagi di un costante sovraffollamento, a differenza di altri istituti di pena sul territorio per i quali gli effetti della pandemia hanno determinato il decremento delle presenze detentive";

il sindacato in sintesi ha manifestato l'esigenza di "azioni urgenti" per una struttura "teatro più volte di episodi anche gravi e d'indubbia rilevanza nazionale" per "condurre nell'istituto vertici maggiormente consoni alle esigenze",

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di apportare interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche del carcere di Torino.

(4-06019)

LANNUTTI, NOCERINO, ANGRISANI - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:

in Italia ai sensi della direttiva 2000/78/CE, il datore di lavoro deve prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, al fine di consentire alla persona con disabilità di avere accesso al lavoro e di crescere professionalmente. Nonostante la legge n. 68 del 1999, la direttiva europea in Italia non viene di fatto applicata, generando notevoli discriminazioni;

il presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, ha dichiarato: "Nel nostro Paese, norme dirette a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità esistono da tempo; la principale è rappresentata dalla legge n. 68 del 1999 che ha introdotto l'istituto del collocamento mirato, superando il precedente collocamento obbligatorio che si configurava come un mero strumento risarcitorio nei confronti delle persone con gravi problemi di salute.

Malgrado questa lungimirante normativa, resta rilevante lo svantaggio, nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità. Infatti, nel 2019, considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 32,2% di coloro che soffrono di limitazioni gravi contro il 59,8% delle persone senza limitazioni. Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica";

considerato che Blangiardo ha inoltre dichiarato: "Evidenzio che le offerte riservate ai disabili legge italiana sono le seguenti mansioni professionali che un disabile su sedia a rotelle non può assolutamente svolgere";

considerato, inoltre, che in base all'ultimo rapporto ISTAT, "le famiglie delle persone con disabilità godono in media di un livello più basso di benessere economico: secondo le ultime stime disponibili, il loro reddito annuo equivalente medio (comprensivo dei trasferimenti da parte dello Stato) è di 17.476 euro, inferiore del 7,8% a quello nazionale. Il 67% delle famiglie nelle quali vive almeno una persona con disabilità? non può permettersi una settimana di vacanza all'anno lontano da casa; il 53,7% non è in grado di affrontare una spesa imprevista di 800 euro; più? di un quinto non può riscaldare sufficientemente l'abitazione o consumare un pasto adeguato almeno una volta ogni due giorni. Queste condizioni di disagio caratterizzano in particolare le famiglie delle regioni del Mezzogiorno";

considerato, infine, che L. T. è un diversamente abile fin dalla nascita a Rapino (in provincia di Chieti) nel 1988. Trentatré anni sulla sedia a rotelle. T. è attualmente disoccupato, iscritto negli elenchi degli appartenenti alle categorie protette secondo la legge n. 68 del 1999, e non ha ricevuto dal dipartimento lavoro sociale servizio DPG di Chieti e Pescara nessuna offerta di lavoro accettabile per un disabile come lui: addetto alla posa di cavi elettrici, macellai e abbattitori di animali, addetto alle pulizie, elettricista impiantista di cantiere, riparatori di ascensori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga sia necessario varare norme che possano innalzare i sussidi in favore delle famiglie disabili e che possano favorire l'inserimento nel mercato del lavoro da parte dei diversamente abili.

(4-06020)

LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI, DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che il "Prosecco" è un vino la cui produzione abbraccia due regioni (Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il paese di Prosecco si trova in provincia di Trieste), nove province e tre denominazioni d'origine (Prosecco DOC, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG e Asolo Prosecco DOCG) per una produzione complessiva che supera i 620 milioni di bottiglie all'anno. Si tratta di un vero e proprio

colosso enologico, che nel corso della pandemia ha mostrato una sostanziale tenuta con diverse punte di vera crescita. Tra rimodulazione dei canali di vendita e delle esportazioni ha infatti risposto alla pandemia riuscendo a mettere a segno risultati che vanno molto al di là della sola resilienza, con un *record* storico dell'*export* di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021. Delle oltre 620 milioni le bottiglie prodotte, 370 milioni sono infatti esportate, per un mercato complessivo che vale 2 miliardi di euro, di cui un miliardo all'estero (il 16 per cento sul totale);

considerato che la Croazia nei giorni scorsi ha avviato le procedure per il riconoscimento a livello europeo della denominazione "Prosek" come menzione tradizionale da abbinare a un vino bianco locale. La richiesta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 13 settembre 2021. La denominazione Prosek, simile a quello della DOP italiana Prosecco, potrebbe trarre in inganno i consumatori e causare danno al vino *made in Italy*, oltre al fatto che è in evidente conflitto con le normative della UE che disciplinano e tutelano i prodotti DOP e IGP da ogni forma di abuso, imitazione o evocazione. Infatti, già nel 2013 la stessa richiesta da parte della Croazia venne bocciata in quanto, spiegò l'allora commissario Ciolos, "l'utilizzo in commercio del termine 'Prosek' può creare problemi giuridici nella misura in cui rientra nel campo d'applicazione dell'art. 118 del regolamento CE n. 1234/2007, poiché la denominazione croata potrebbe entrare in conflitto con la protezione della DOP italiana Prosecco. Le autorità croate sono a conoscenza di tale problema giuridico";

considerato inoltre che il riconoscimento della denominazione "Prosek" contraddice in maniera clamorosa la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha dichiarato illegittimi proprio i nomi truffa che evocano in modo strumentale e ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Caso nato dal ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di *champagne*, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome "Champanillo" (che in lingua spagnola significa "piccolo champagne") per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. Secondo i giudici UE non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l'esistenza del nesso tra il falso e l'autentico può derivare anche dall'affinità fonetica e visiva. Pertanto se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, anche storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine, la sentenza della Corte dovrebbe essere applicata anche al Prosek croato, un vino dolce da *dessert* tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

che cosa intenda fare per contrastare le illegittime pretese di riconoscimento della denominazione "Prosek", considerando che tutte le parti inte-

ressate dispongono di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE per presentare un'obiezione motivata che la Commissione analizzerà prima di adottare una decisione finale;

come intenda attivarsi per tutelare i consumatori e gli oltre 8.000 produttori della DOP Prosecco, vittime di abusi e contraffazioni legate a fenomeni quali l'agropirateria e il fenomeno dell'*italian sounding*, come nel caso del Prosek croato.

(4-06021)

PILLON - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

risulta da fonti di stampa che i giorni 15 e 16 maggio 2022 a Milano sarà ospitata la manifestazione fieristica denominata "Un sogno chiamato bebè", dedicata alla procreazione artificiale e, in particolare, alla promozione della pratica, a giudizio dell'interrogante odiosa, dell'utero in affitto;

la manifestazione, già tenutasi a Parigi nei giorni 4 e 5 settembre 2021, con il titolo "Désir d'enfant", attualmente ha un sito dedicato in lingua italiana;

considerato che la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", all'art. 12, comma 6, recita: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare attuazione al dettato normativo che vieta la promozione di questa pratica nel nostro Paese.

(4-06022)

PESCO, D'ANGELO, LANZI, PUGLIA, NATURALE, VANIN, L'ABBATE, PAVANELLI, MAUTONE, QUARTO, MANTOVANI, ENDRIZZI, DELL'OLIO, CASTALDI, SANTILLO, MARINELLO, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il laboratorio di ricerca indipendente EU tax observatory, finanziato dall'Ecole di Parigi e dalla Commissione europea, ha rilasciato il rapporto "Have European banks left tax havens? Evidence from country-by-country data" che analizza l'attività di 36 gruppi bancari, con riferimento agli utili derivanti dalle attività svolte nei rifugi e paradisi fiscali;

tra le banche che primeggiano in questa pratica ci sono due istituti di credito italiani, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena, con l'istituto senese che, come ben noto, ha partecipazioni statali corrispondenti al 64 per cento del capitale sociale;

considerato che:

secondo lo studio, MPS è seconda nella classifica europea per aver incrementato la propria presenza in Paesi definiti "rifugi fiscali", come Bahamas, Panama, Irlanda, Lussemburgo, Malta;

la banca senese (che però contesta la fondatezza del dato) avrebbe visto gli utili prima delle imposte in arrivo dai "tax haven" crescere dal 30,3 per cento dei profitti totali del periodo 2014-2016 al 49,8 per cento del 2018-2020;

l'incremento degli utili provenienti da Paesi "tax haven" di MPS è, quindi, successiva all'operazione che ha portato il Ministero dell'economia e delle finanze ad acquisire la maggioranza dell'azionariato;

la convenienza nel portare capitali in questi paradisi fiscali è alta, soprattutto se la banca si trova in una situazione di sofferenza finanziaria, come MPS, dato che la tassazione non supera il 14 per cento e, come riporta lo studio, un dipendente bancario ha una resa media di 238.000 euro all'anno contro una media di 65.000 euro in un Paese non "tax haven",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga che siano state poste in essere tutte le misure per evitare questa forma di elusione da parte dei gruppi bancari italiani;

se e in quale misura questa situazione possa incidere nell'operazione di cessione in corso di MPS.

(4-06023)

PESCO, D'ANGELO, LANZI, PUGLIA, NATURALE, VANIN, L'ABBATE, MAUTONE, QUARTO, MANTOVANI, ENDRIZZI, SANTILLO, MARINELLO, TRENTACOSTE - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il 24 maggio 2021, la Procura di Brescia, avvalendosi delle indagini condotte dai Carabinieri forestali, ha disposto il sequestro di 3 stabilimenti industriali della WTE, una società che si occupa di impianti per la gestione di rifiuti e produce sostanze per l'agricoltura, contestando le modalità di trattamento degli scarti solidi o liquidi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, per realizzare gessi di defecazione, usati come fertilizzanti, ipotizzando anche l'utilizzo di acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste;

tra il 2018 e il 2019 sarebbero stati sparsi 150.000 tonnellate di fanghi tossici, provenienti dall'azienda bresciana WTE, su 3.000 ettari di terreni di 176 aziende agricole, coinvolgendo 78 comuni in 12 province di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna;

ha destato particolare scalpore la diffusione di un estratto delle intercettazioni in cui uno degli indagati dichiarava "io ogni tanto ci penso, cioè, chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi";

la Regione Lombardia, con legge regionale 6 agosto 2021, n. 15, ha previsto che, al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale, nonché a tutela della salute, i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione o dei carbonati di calcio da defecazione per il relativo utilizzo sui suoli della regione sono quelli idonei all'utilizzo agronomico e conformi agli *standard* ai sensi della normativa statale e della specifica disciplina regionale attuativa di riferimento (articolo 15, comma 1), nonché, in applicazione del principio di precauzione nell'azione in materia ambientale e nelle more della revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), all'utilizzo del "gesso di defecazione da fanghi", secondo quanto previsto dalla scheda prodotto n. 23 dell'allegato 3, punto 2.1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), si applicano le regole di tracciabilità, di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, previste per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (articolo 15, comma 2);

considerato che, secondo quanto riportato nell'articolo "Gessi, Roma impugna la legge regionale sul trattamento" apparso sul "Giornale di Brescia" del 13 settembre, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica avrebbe preannunciato alla Regione Lombardia l'intenzione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale l'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2021, in quanto contrarie alle disposizioni di legge nazionali e in considerazione dell'esclusività della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

ritenuto che:

come sostiene anche Legambiente, sebbene l'uso in agricoltura dei gessi, risultanti dal trattamento dei fanghi di depurazione, sia ammesso per legge, è necessaria una revisione della normativa che permetta alle agenzie regionali più controlli, in ottica di salvaguardare i suoli agricoli e di conseguenza la salute dei consumatori e l'ambiente;

la Regione Lombardia, responsabile della salute dei propri cittadini, a giudizio degli interroganti si è trovata costretta a sostituirsi allo Stato, con un provvedimento di natura temporanea, onde evitare un ulteriore aggravamento della situazione vista l'inerzia statale,

si chiede di sapere:

se realmente i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di richiedere in Consiglio dei ministri di impugnare l'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2021;

se non ritengano, invece, più utile attivarsi immediatamente per rivedere la normativa in modo tale da assicurare che si interrompa definitivamente ogni pratica illecita di smaltimento mascherato di rifiuti tossici a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute umana.

(4-06024)

MARGIOTTA - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

tutte le diramazioni e gli uffici della Questura, nonché gli altri uffici della Polizia di Stato distaccati in città ed in provincia di Potenza, come il commissariato di Melfi, la Polizia stradale, la Polizia postale, la Polizia ferroviaria, il reparto di prevenzione criminale, hanno raggiunto una cronica carenza di poliziotti, con il personale disponibile che continua a diminuire;

tale carenza di personale si registrava ancora prima dell'apertura del CPR (centro di permanenza per i rimpatri) di Palazzo San Gervasio, destinato, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al trattamento del cittadino straniero in attesa di esecuzione dei provvedimenti di espulsione;

tuttavia, l'apertura del centro, distante 80 chilometri dal capoluogo e lontano da ospedali e stazioni ferroviarie, ha contribuito a determinare un ulteriore stato di emergenza e criticità, tale da non garantire i servizi minimi di ordine, sicurezza pubblica e amministrativi;

per far fronte all'emergenza, l'ufficio ordine pubblico del Viminale ha inizialmente assicurato aggregazioni ministeriali di personale proveniente da altre questure, di funzionari e di ispettori unitamente a 10 tra agenti e sovrintendenti, ma tale aliquota di personale aggregato, oltre a non essere sufficiente, è stata successivamente ridotta e recentemente interrotta in modo definitivo;

i trasferimenti definitivi in entrata a Potenza sono stati appena sufficienti ad avvicinare il personale andato in pensione e quello trasferito in uscita, determinando quindi nessun contributo alla grave carenza di personale, come specificato, già in essere prima dell'apertura del CPR;

in dettaglio, la Questura di Potenza a gennaio 2018, già sotto di 10 unità, ha dovuto far fronte all'apertura del CPR, garantendo sicurezza, vigilanza e tutti i servizi connessi di accompagnamento per i cittadini stranieri ospitati. Inizialmente la Questura ha ricevuto un ausilio di personale, circa 10 unità del ruolo esecutivo provenienti da altre questure ma, non essendo sufficiente, ha dovuto utilizzarne altri 10 di Potenza. Tuttavia, quest'anno il Dipartimento di pubblica sicurezza ha ritirato le 10 unità di personale di ausilio. Tutto ciò senza tenere conto del peso indiretto che la gestione del centro ha su tutti gli uffici della Questura e, in particolare, sull'ufficio tecnico logistico, la Polizia scientifica, la DIGOS, la squadra mobile e tutto il restante personale della Questura;

a ciò si aggiunga che la Questura di Potenza e il commissariato di Melfi sono ancora gestiti con le risorse finanziarie contabili del 2017;

un quadro grave che deve anche tenere conto della gestione della sicurezza con la pandemia ancora in corso, con una delicata stagione politico-sociale con le vertenze di importanti aziende sul territorio e poli industriali

come Stellantis, ma anche della stagione calcistica che vede due squadre del territorio in serie C;

per segnalare tali criticità, il prefetto ha inviato una lettera al Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale, con prot. 28953 del 16 aprile 2021;

appare evidente che la Questura di Potenza non possa destinare tutte le sue risorse al CPR, ma debba essere messa nelle condizioni di gestire in modo più equilibrato le normali e necessarie attività di controllo del territorio e le altre problematiche di ordine pubblico,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare per contrastare le gravi criticità descritte ed alleviare lo stato di tensione e stanchezza del personale degli uffici della Polizia di Stato della provincia di Potenza.

(4-06025)

LONARDO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto dell'11 febbraio 2019 è stato bandito il concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile elevato successivamente a 938 posti;

militari in servizio e in congedo appartenenti all'aliquota A, che hanno partecipato al concorso, si trovano nella condizione di non poter accedere allo scorrimento delle graduatorie previste, in ragione di quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare, che pone un veto agli scorrimenti di graduatoria dei soggetti militari;

nonostante risultino idonei e, dunque, presenti nella graduatoria finale, non hanno l'opportunità di accedere allo scorrimento delle 650 risorse in più previste dalla legge di bilancio per il 2020, che sono state attribuite all'aliquota civile, attingendo anche tra i soggetti che non avevano superato neppure la fase dei *quiz*;

non vengono invece ammessi i militari che avevano superato ogni fase dell'*iter* concorsuale, anche con voti altissimi. Peraltro, avendo questi ultimi una pregressa esperienza ed avendo molti di loro prestato servizio anche nelle carceri militari, sono già istruiti e sarebbero subito pronti a partire a costo zero, evitando un ulteriore spreco di risorse pubbliche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di risolvere quanto prima la situazione inerente ai militari in servizio e in congedo, appartenenti all'aliquota A che hanno partecipato al concorso per 754 allievi agenti di Polizia penitenziaria (2019), elevato a 976 posti, anche derogando il codice militare, o in alternativa utilizzando le 555 assunzioni straordinarie previste dalla legge di bilancio per il 2020, in modo da incorporare, quanto prima, i 205 militari idonei.

(4-06026)

BARBONI, BERNINI, PAGANO, PAPTATHEU, CALIGIURI - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

a partire dall'anno scolastico 1977/1978 l'insegnamento della lingua latina nella scuola media italiana è stato abolito con legge n. 348 del 1977;

nel corso degli anni la padronanza della lingua latina ha garantito ad intere generazioni di studenti di avere una preparazione più completa basata sulla conoscenza, sulla metodica di studio e sull'interpretazione semantica;

nel corso degli ultimi anni molte scuole stanno rivalutando l'introduzione di questa materia già dalla scuola secondaria di primo grado, riconoscendone l'importanza a livello formativo per gli studenti;

diversi studiosi continuano a sostenere che dal punto di vista metodologico la lingua latina non è solo una lingua antica, ma innanzitutto è esercizio del pensiero, favorisce il miglioramento della conoscenza della lingua italiana, la formazione della personalità complessiva degli alunni e ne allena il senso critico;

rispetto alle perplessità degli studenti e di diversi genitori, lo studio della lingua latina dovrebbe essere non solo un'occasione di riflessione sulla lingua italiana, ma soprattutto uno stimolo ad interpretare il mondo classico in chiave moderna, analizzando il pensiero degli antichi per comprendere meglio il confronto tra culture e i mutamenti culturali, cui la nostra società va quotidianamente incontro;

recentemente il Ministro dell'istruzione inglese, Gavin Williamson, ha comunicato che l'insegnamento della lingua latina verrà inserito in 40 scuole secondarie statali, per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni a partire da settembre 2022 e con un investimento di oltre 4 milioni di sterline da parte del Governo, per contrastare la reputazione elitaria dello studio della lingua classica, innalzare gli *standard* scolastici e assicurare che tutti gli studenti abbiano accesso ad un *curriculum* ampio e ambizioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia valutare la possibilità di reintrodurre l'insegnamento della lingua latina nelle scuole secondarie di primo grado, non solo alla luce delle sollecitazioni di diversi studiosi, ma soprattutto riconoscendo il grande valore formativo di questa disciplina, funzionale al perfezionamento della comunicazione nella lingua italiana e alle competenze interpersonali, sociali e di cittadinanza, fondamentali per il percorso di crescita dei nostri studenti.

(4-06027)

GARAVINI, MAGORNO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che l'Italia, nel 2019, si è collocata al primo posto della classifica europea per valore aggiunto agricolo, superando ancora una volta la Francia (31,3 miliardi di euro). Su un totale stimato per la UE pari a 188,7 miliardi di euro, l'Italia ha contribuito per il 16,8 per cento, la

Francia per il 16,6 per cento, la Spagna per il 14,1 per cento e la Germania per l'11,2 per cento;

rilevato che:

in data 3 settembre 2021 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica dal titolo "Agricoltura biologica - registri e dichiarazioni degli operatori (specifiche)" con chiusura 1° ottobre 2021;

la materia mira a prescrivere regole dettagliate riguardo alla richiesta all'operatore agricolo o gruppo di operatori agricoli di dichiarazioni, nonché le richieste tecniche per ottenere i certificati compatibili con il regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio e del Parlamento europeo;

tale consultazione fa riferimento ad un progetto di regolamento di esecuzione unicamente in lingua inglese ("Progetto di regolamento di esecuzione - Ares(2021)5444645 inglese") discriminando il mondo agricolo italiano e ponendolo di fatto e di diritto nell'impossibilità di partecipare alla consultazione;

ricordato che:

il multilinguismo rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione europea come si legge nella risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008; infatti, "la diversità linguistica e culturale [è] parte intrinseca dell'identità europea e (...) allo stesso tempo un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa (...) il multilinguismo rappresenta una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo". Questo concetto è profondamente ancorato alle radici democratiche di un'Europa dei cittadini, in cui ciascuno deve essere in grado di comprendere ed interpretare le disposizioni normative emanate dall'Unione, in quanto esse costituiscono diritto nazionale di ciascun Paese membro;

con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è l'italiano la terza lingua madre più parlata dopo tedesco e francese, mentre l'inglese oggi è unicamente la seconda lingua ufficiale di Irlanda e Malta (ossia delle ex colonie britanniche con appena 6 milioni di abitanti), le quali, peraltro, non hanno finora mai chiesto di soppiantare il gaelico o il maltese con l'inglese, come prevede l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1/1958,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda promuovere il Ministro in indirizzo per assicurare la partecipazione del mondo agricolo italiano alla consultazione suddetta e ad eventuali prossime consultazioni concernenti l'agricoltura italiana.

(4-06028)

URRARO, GRASSI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il COVID *hospital* di Boscotrecase, nosocomio creato nella prima fase della pandemia con la riconversione

dell'ex ospedale "Sant'Anna e SS. Madonna della Neve", unico ospedale COVID di tutta la ASL Napoli 3 Sud, che copre 57 comuni da Nola a Sorrento, rischia la chiusura della terapia intensiva e di conseguenza della subintensiva, per penuria di anestesisti-rianimatori;

la paventata chiusura sopraggiunge a poco più di un anno dall'inaugurazione avvenuta nel maggio 2020 del reparto di rianimazione, aperto *ex novo* con 13 posti letto e apparecchiature all'avanguardia, e dopo che durante la terza ondata l'ospedale è arrivato ad accogliere fino a 130 pazienti, risultando così un fondamentale COVID *center*;

considerato che:

la scelta obbligata è stata assunta dal direttore sanitario dopo l'allarme lanciato dal primario del reparto che ha segnalato rischi per la sicurezza dei pazienti ricoverati determinati dalla mancanza di anestesisti. Il numero dei medici da marzo scorso si è, infatti, dimezzato, essendo presente al momento un solo anestesista per la copertura di un intero turno, a fronte dei due per turno presenti nei mesi scorsi. Tale situazione rischia di causare gravi problemi, dal momento che l'unico anestesista presente dovrebbe garantire l'assistenza nel reparto di terapia intensiva, non potendo quindi intervenire tempestivamente in caso di emergenza negli altri reparti;

al momento nella terapia intensiva è presente un solo paziente ricoverato, che dovrà essere trasferito. Non si comprende, però, ancora dove, poiché c'è una penuria di posti complessiva in tutta la Campania, ed inoltre le condizioni di salute del paziente sono molto gravi;

nel nosocomio sono presenti diverse aree specialistiche, come chirurgia generale e vascolare, ortopedia, nefrologia, emodinamica, ponendosi, dunque, come struttura che presenta tutte le caratteristiche per divenire un polo specialistico. Con la chiusura del reparto di rianimazione si mette in discussione il futuro ruolo dell'ospedale, che ricopre un bacino di centinaia di migliaia di persone, anche, e soprattutto, in vista della quarta ondata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente procedere ad adottare gli opportuni interventi per evitare la chiusura del reparto di rianimazione, al fine di scongiurare gravi danni per l'ospedale di Boscotrecase e per tutto il territorio.

(4-06029)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

Marco Carrai è un finanziere che lavora prevalentemente alla City di Londra. Vicino a "Comunione e Liberazione", in passato ha guidato la società Firenze parcheggi, partecipata dal Comune, ed è oggi presidente di Aeroporti Firenze, grazie a una nomina effettuata con il contributo sempre dell'amico sindaco Matteo Renzi e degli altri soci pubblici. Carrai risulta anche fondatore della fondazione Open (ex fondazione Big Bang che ha gestito le campagne

elettorali di Renzi). La società C&T Crossmedia di cui è socio presidente, inoltre, si è aggiudicata un servizio per visitare palazzo Vecchio con la guida di un *tablet*;

il 16 luglio 2021 il quotidiano "Domani" ha pubblicato un'inchiesta sui rapporti economici tra Matteo Renzi e il regime dell'Arabia Saudita e quella sui finanziamenti arrivati da Abu Dhabi a favore di ex vicepresidenti dell'ENI ed ex capi dei servizi segreti italiani. Alcuni documenti riservati dimostrano che i rapporti tra Medio Oriente e l'*entourage* dell'ex premier sono ancora più ramificati di quanto si immaginava. La trama della nuova vicenda scoperta da "Domani" ha tra i protagonisti assoluti Marco Carrai, oltre che a fondi d'investimento degli Emirati Arabi Uniti e semiconosciuti *manager* toscani. Si tratta di una serie di bonifici accreditati sul deposito bancario di Carrai, disposti da società estere. Una volta incassati i soldi, Carrai ha usato la provvista a 5 zeri per effettuare a sua volta bonifici e firmare assegni. Due di questi nei confronti di un'azienda costituita da Renzi in persona a maggio 2019, ma cancellata solo 9 mesi più tardi;

a novembre 2020 a Firenze un nuovo sequestro di documenti e una nuova indagine hanno coinvolto l'imprenditore Marco Carrai. Un sequestro di supporti informatici a carico di Carrai è stato richiesto dalla Procura di Firenze nell'ambito di un nuovo filone di indagine originata dall'inchiesta sulla fondazione Open nella quale l'imprenditore è risultato iscritto sul registro degli indagati per finanziamento illecito ai partiti insieme al *leader* di Italia Viva Matteo Renzi, all'ex ministro Luca Lotti, a Maria Elena Boschi e all'ex presidente di Open Alberto Bianchi;

considerato che, sempre per quanto risulta:

Marco Carrai è stato tra i protagonisti di una delle più importanti operazioni finanziarie degli ultimi anni in Italia, la fusione tra Nexi e Sia. Secondo "il Fatto Quotidiano", il *manager* avrebbe ricevuto un assegno per un servizio di consulenza da 300.000 euro. A versare il denaro sarebbe stata Advent International, fondo di *private equity* americano e beneficiario della fusione tra la società privata Nexi e l'azienda pubblica Sia, controllata da Cassa depositi e prestiti e presieduta da Federico Lovadina, avvocato pistoiese nominato su spinta renziana;

Carrai ha detto di non poter rispondere perché "tenuto al dovere di riservatezza" nel suo ruolo di consulente di Advent. Il fondo americano non ha invece voluto rivelare il motivo del bonifico, ma ha assicurato che "è legato a un'altra operazione" non meglio specificata;

la fusione tra Nexi e Sia ha permesso di creare la più grande azienda *paytech* d'Italia, una società da oltre 15 miliardi di euro di capitalizzazione, capace di battersi con i colossi mondiali del settore. Tra chi ha guadagnato di più c'è Advent, che ha raddoppiato il suo capitale proprio grazie alla fusione;

Advent è un fondo con all'attivo investimenti per 56 miliardi di dollari in 42 Paesi. È diventato azionista di Nexi quando era Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato.

(4-06030)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.* - Premesso che:

dagli inizi del 2021 è più che triplicato il prezzo del gas naturale, la materia prima con cui si producono quasi i due terzi dell'energia elettrica consumata in Italia. Dai 18 euro circa a megawattora di inizio primavera il prezzo è arrivato a oltre 60 euro nella terza settimana di settembre;

confrontando i valori del 2018 e 2019, escludendo i mesi della pandemia, quando per mancanza di domanda la quotazione precipitò fino a 6 euro, l'aumento registrato in questi giorni supera il 100 per cento;

anche il rialzo delle quotazioni dei "certificati verdi", che i produttori di energia devono comprare per compensare le proprie emissioni di anidride carbonica, contribuisce all'aumento delle bollette, poiché questi costi vengono scaricati sui consumatori, famiglie ed imprese;

considerato che:

le imprese italiane pagano già il prezzo dell'energia più alto d'Europa, superiore al 18 per cento e gli oneri fiscali e parafiscali, nelle bollette di luce e gas, nel nostro Paese, sono maggiori del 36 per cento rispetto al resto d'Europa;

gli effetti di questa impennata di costi per i produttori di energia si faranno sentire inevitabilmente sulle bollette dell'elettricità e del gas, prevedendo nell'ultimo trimestre dell'anno un rincaro del 40 per cento per le famiglie e le imprese,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per evitare o mitigare l'aumento del 40 per cento delle bollette dell'elettricità e del gas, che arriverebbe a pesare per 500 euro all'anno sul bilancio delle famiglie;

se non reputino necessario prevedere la riduzione dell'IVA su gas ed elettricità, una riduzione degli oneri di sistema o un *bonus* sociale, utilizzando i 2-3 miliardi di euro che avanzano dai provvedimenti per l'emergenza coronavirus, affinché per le famiglie e le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che faticosamente si stanno riprendendo dalla crisi generata dalla pandemia, l'aumento dei costi dell'energia non rischi di tramutarsi in una situazione non più sostenibile.

(4-06031)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel 2020 è esploso un vero e proprio scandalo nella magistratura che ha visto coinvolto il magistrato Luca Palamara, nel quale è emerso un inquietante intreccio di vicende altamente lesive dei principi di legalità, con coinvolgimento di figure anche apicali della magistratura e che ha influenzato, come lui stesso ha raccontato in un libro pubblicato qualche mese dopo, nomine e importanti decisioni processuali;

su questa vicenda e su altre riguardanti nomine ad essa collegate, l'interrogante ha già presentato alcuni atti di sindacato ispettivo nel corso del 2020, che non hanno ancora avuto alcuna risposta,

si chiede di sapere:

quali ispezioni e iniziative il Ministro in indirizzo abbia promosso in riferimento alle citate vicende, che sono emerse dalle intercettazioni a carico di Palamara;

se non ritenga di assoluta gravità quanto emerso anche alla luce dei pericolosi connubi tra politica e magistratura.

(4-06032)

CONZATTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, ha istituito l'addizionale all'accisa dell'energia elettrica: l'aumento dell'imposta obbligava, tra gli altri, anche i venditori (ovvero coloro che "procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali") rientrando tra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (detto testo unico sulle accise);

tale addizionale, tuttavia, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012, "al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE";

il contrasto nei confronti del diritto comunitario, inoltre, è stato confermato anche da importanti pronunce della Corte di cassazione (si vedano le sentenze n. 3233 dell'11 febbraio 2020; n. 15198 del 4 giugno 2019; n. 27099 del 23 ottobre 2019 e n. 27101 del 23 ottobre 2019);

la stessa Corte ha quindi sancito l'illegittimità dell'addizionale, nonché la relativa rimborsabilità a favore dei consumatori finali, che l'abbiano a suo tempo versata, ed il loro diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebito avverso i fornitori, non essendo invece legittimati a richiedere il rimborso direttamente allo Stato o alle pubbliche amministrazioni coinvolte, soggetti formalmente estranei al rapporto di imposta;

i soggetti venditori, nondimeno, secondo quanto stabilito dalla medesima Corte, avrebbero la possibilità di chiedere il rimborso allo Stato solo nel momento in cui fosse passata in giudicato la sentenza che riconoscesse al cliente la ripetizione dell'indebitto;

la situazione venutasi conseguentemente a creare, evidentemente, desta profonde preoccupazioni: da una parte, infatti, i consumatori finali non hanno modo presentare richiesta di rimborso di fronte allo Stato, dovendo agire invece avverso i venditori. Dall'altra parte, i fornitori medesimi, al fine di rivalersi sullo Stato, dovrebbero attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei loro confronti, fermo restando il loro obbligo riguardante l'anticipo ai consumatori delle somme versate;

considerato che:

emergono chiaramente le gravi e plurime criticità che potrebbero comportare ingenti costi non solo a carico dei fornitori, ma anche e soprattutto a carico della collettività;

se è vero, infatti, che sarebbero innanzitutto i venditori a dover far fronte all'anticipazione delle somme versate ai clienti (esponendosi contestualmente al rischio di non riuscire a garantire una così ingente liquidità nel breve periodo, e di conseguenza al rischio di fallimento), è altrettanto vero che il sistema della giustizia verrebbe allo stesso tempo gravato da un'enorme mole di contenziosi e procedimenti avviati proprio dagli operatori, al fine di rivalersi nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni coinvolte;

senza affrontare il tema legato ai creditori delle aziende venditrici di energia e a tutto il comparto interessato, nonché all'indotto complessivo che verrebbe inevitabilmente coinvolto, sia in termini di tempestività dei pagamenti sia in termini di corretto e regolare svolgimento dei lavori attualmente in atto, è indubbio che una siffatta esternalità negativa avrebbe riverberi anche nei confronti dei cittadini, non solo intesi come consumatori finali del mercato dell'energia (si pensi ai rischi di aumento delle bollette derivante dall'aggravio dei costi di gestione) ma anche come cittadini, in considerazione dell'intasamento di un sistema giudiziario che, già oggi, risulta non essere competitivo in termini di rapidità del contenzioso rispetto ai *partner* europei,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di stanziare le risorse necessarie a garantire i rimborsi ai consumatori finali delle addizionali già versate e al fine di risolvere la preoccupante situazione di *impasse* attualmente creatasi e tutelare altresì consumatori ed operatori del mercato elettrico;

se, in alternativa, non ritenga plausibile ed opportuno adottare interventi normativi *ad hoc* volti ad individuare una soluzione giuridica in via interpretativa che consenta la soddisfazione delle legittime e corrette richieste di rimborso avanzate dai clienti e la contestuale salvaguardia degli operatori del comparto energetico.

(4-06033)

DE POLI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento delle attività di pianificazione, ha redatto i due progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni (PGRA) per il prossimo ciclo di gestione 2021-2027;

i due progetti sono stati sottoposti, con esito positivo, alla conferenza istituzionale permanente nella seduta del 29 dicembre 2020, consultabili in formato digitale sul sito istituzionale;

l'esigenza di assicurare il rispetto delle scadenze fissate dalle direttive e il coordinamento con gli annessi procedimenti di valutazione ambientale strategica, impone di dare immediato avvio alla fase di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

le rilevanti ricadute sul territorio e sulla gestione della pianificazione che l'aggiornamento del PGRA comporterà esigono di affrontare attentamente le disposizioni e gli effetti di concerto con le amministrazioni comunali;

considerato che è stato avviato un tavolo di concertazione tra l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, le amministrazioni comunali, gli enti locali e i professionisti del settore, prevedendo un incontro a cui con ogni probabilità seguiranno altri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile la partecipazione di ANCI Veneto agli incontri inerenti al tavolo di lavoro che valuterà le osservazioni ai due progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni per il prossimo ciclo di gestione 2021-2027, al fine di consentire agli enti locali una partecipazione costruttiva che evidenzii le problematiche e ponga l'attenzione sulle possibili soluzioni di intervento a garanzia della sicurezza idraulica e della salvaguardia delle potenzialità dei piani urbanistici già in essere.

(4-06034)

NENCINI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'art. 684 del Codice di procedura penale prevede che:

"1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidegenza e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti";

considerato che:

troppo spesso si presenta il grave inconveniente dei "condannati sospesi in perpetuo" emerso nella prassi in ragione della lentezza con cui i tribunali di sorveglianza si pronunciano sulle richieste di misure alternative da parte dei soggetti che, nel frattempo, beneficiano della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, del Codice di procedura penale;

controverse sono le cause di questo endemico ritardo, per taluni attribuibile ad una carenza di organico degli organi giurisdizionali preposti alla fase esecutiva, per altri a una precisa strategia attendista di questi ultimi dettata dalla consapevolezza che l'istante è tenuto nel frattempo a tenere un comportamento irreprensibile, pena la perdita dei presupposti soggettivi per l'ottenimento della misura alternativa. Una strategia anche comprensibile, che non può tuttavia gettare il "condannato in sospenso" in un "limbo esistenziale" potenzialmente senza fine;

di qui, l'evidente necessità di porre un termine entro il quale il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare l'istanza del condannato la cui pena è stata sospesa; un termine che si prefigge il duplice obiettivo di stimolare l'organo giurisdizionale a pronunciarsi e di porre un limite massimo allo stato esistenziale d'incertezza trascorso nel frattempo dall'istante, il quale peraltro, avendo già preso contatti con gli Organismi socio assistenziali ai fini della presentazione della domanda, tende spesso ad iniziare fin da subito il proprio percorso di recupero quanto meno partecipando alle attività di volontariato con giudizi positivi espressi dalle menzionate associazioni;

specie in questi casi, per nulla rari se non maggioritari, ben si può ritenere che il condannato non abbia solo serbato quella condizione soggettiva che gli consentirebbe di beneficiare dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge n. 354 del 1975, ma si trovi in una condizione tale da dimostrare il suo reinserimento sociale, tanto più autentico quanto più spontaneamente intrapreso dal reo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso accertare le dinamiche che portano a questi ritardi;

se, nel contempo, non ritenga opportuno rimediare al problema dei "condannati in sospenso in perpetuo", magari modificando l'ultimo periodo dell'art. 47, comma 12, della legge sull'ordinamento penitenziario, n. 354 del 1975, aggiungendo, nello stesso comma, il seguente periodo: "La pena è altresì estinta nei confronti dei condannati che abbiano presentato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali previa sospensione dell'esecuzione ai

sensi dell'art.656 c.p.p., se il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato sulla suddetta istanza entro un anno dalla sua presentazione e in tale periodo il condannato non abbia serbato comportamenti che impedirebbero l'adozione della misura".

(4-06035)

LEONE, TRENTACOSTE, PAVANELLI, PRESUTTO, PUGLIA, VANIN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

in data 7 febbraio 2016 la signora A. L.C. mentre si affacciava dal balcone del proprio appartamento, sito in Trapani, per scuotere un panno, perdeva l'equilibrio e precipitava rovinosamente sull'asfalto sottostante. Trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele II" di Castelvetro (Trapani) le veniva diagnosticato "Politrauma da caduta esitato in frattura delle branchie ileo e ischio-pubica di destra, frattura dell'ala sacrale di destra, frattura gomito destro, frattura pluriframmentaria epifisi distale radio e stiloide ulnare di destra, frattura pluriframmentaria calcagno di destra", con una prognosi iniziale di 60 giorni;

detto balcone risultava non essere a norma (decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.8) stante che l'altezza della ringhiera è di soli 81 cm, pertanto veniva inviata lettera di costituzione in mora e richiesta di risarcimento danni all'Istituto autonomo case popolare (IACP), ente proprietario dell'immobile, il quale rispondeva in un primo momento escludendo ogni propria responsabilità;

considerato che:

il motivo di tale diniego risiedeva nel fatto che secondo l'IACP non ricorreva l'obbligatorietà di adeguamento, in quanto il complesso abitativo del quale fa parte l'appartamento utilizzato dalla signora L.C. è stato realizzato, con fondi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;

dopo un secondo sollecito, l'IACP ha comunicato che la compagnia assicurativa con cui era stipulata la polizza a copertura della responsabilità civile avrebbe aperto il sinistro e gestito la pratica; di conseguenza, la compagnia assicurativa ha provveduto ai dovuti riscontri, fra cui degli accertamenti, al termine dei quali ha avanzato, in termini informali, un'offerta verbale per un ammontare complessivo pari a 3.000/4.000 euro a chiusura bonaria di tutto, che la signora L.C. ha categoricamente rifiutato;

considerato inoltre che:

successivamente al 1989, nell'immobile in questione erano stati eseguiti dei lavori, ragione per cui l'Istituto avrebbe dovuto adeguare la ringhiera alla normativa vigente ma, una volta chieste spiegazioni sulla documentazione di affidamento e autorizzazione dei suddetti lavori, l'IACP non ha mai fornito risposta;

la signora L.C. ha contestualmente richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il riconoscimento dei danni psico-fisici per determinare l'esatta percentuale di invalidità e, a seguito di una visita presso l'INPS in data 21 novembre 2017, le viene concessa una invalidità del 67 per cento, che nel 2021 è stata ridotta al 50 per cento, con la conseguente perdita delle facilitazioni tra cui le scarpe ortopediche, motoretta elettrica e tagliando per parcheggiare vicino l'abitazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda prendere in considerazione quanto esposto e valutare la possibilità di accertare se e in che misura le azioni dall'IACP siano state effettivamente poste in essere nel rispetto della legge o se, invece, si siano verificate delle inadempienze tali da riscontrare una responsabilità, sia in riferimento alla mancata messa in norma del balcone, che al risarcimento negato.

(4-06036)

ERRANI, DE PETRIS, RUOTOLO, LAFORGIA, BUCCARELLA -
Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

il preside dell'istituto comprensivo di Ferrara "G. Perlasca", Stefano Gargioni, ha pubblicato su "Facebook" una immagine modificata dei cancelli di Auschwitz, che riportava la frase "il green pass rende liberi" al posto della tragica scritta "Arbeit macht frei" con l'intento di protestare contro il provvedimento governativo relativo al *green pass* nelle scuole;

la pubblicazione del *post* ha immediatamente sollevato l'indignazione del Consiglio d'istituto, di numerose autorità politiche, sindacati e associazioni che hanno chiesto l'intervento delle autorità;

Gargioni, in una intervista apparsa su "Il Resto del Carlino" il 19 settembre 2021, non solo non si è scusato, ma ha ribadito l'inaccettabile paragone affermando: "Vorrei rispondere alle critiche che da più parti mi vengono con una frase di Primo Levi: 'Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra noi e loro. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione' aggiungendo "È stato un periodo storico il cui preludio è stato caratterizzato dalle discriminazioni. Esattamente le discriminazioni che stiamo vivendo ora";

Gargioni non è nuovo a iniziative non solo inaccettabili come questa, ma che mettono a rischio anche l'incolumità degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico; il preside infatti all'indomani del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sull'obbligo di mascherina nelle scuole, emanò una circolare in cui affermava: "vista la confusione creata dal Dpcm da gran parte della stampa? che ha annunciato che tale Dpcm avrebbe «obbligato i bambini sopra i sei anni ad indossare le mascherine sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste»", si chiarisce che "non è affatto alcun obbligo per gli studenti di indossarla in condizioni di staticità, né per i docenti, in tali

condizioni, di imporne l'uso" contraddicendo completamente il testo della norma, che obbligava invece gli studenti a indossare la mascherina anche in condizioni di staticità; il preside fu infatti costretto a rettificare la circolare con una successiva in cui però sollevava dei dubbi pesanti rispetto agli effetti del suo uso affermando che si rimetteva alle prescrizioni del decreto: "Pur in mancanza, nei Documenti OMS, di ogni evidenza scientifica sull'efficacia dell'uso delle mascherine nelle scuole per prevenire la diffusione del virus, non posso che rimettermi a tale disposizione e farla mia";

si tratta di parole e comportamenti, a parere degli interroganti, inaccettabili, tanto più perché messi in atto da un dirigente scolastico che ha sotto la propria responsabilità l'educazione e l'incolumità di studenti, insegnanti e personale scolastico, parole e comportamenti che hanno sollevato l'indignazione corale di una intera comunità e che non sono mai stati smentiti dal diretto interessato, che ha anzi ribadito nel tempo i suoi comportamenti assolutamente inammissibili;

questi comportamenti risultano particolarmente gravi per il ruolo svolto da Gargioni, considerata la fase difficile legata al COVID-19, che sta vivendo il nostro Paese, ma sono particolarmente offensivi per la tragica storia della comunità ebraica della città di Ferrara, medaglia d'argento al valor militare per meriti resistenziali contro l'occupante nazifascista;

considerato che le parole del preside Gargioni hanno destato pubblico e generalizzato scandalo non solo nella propria comunità, ma in tutto il territorio nazionale, arrecando così un grave danno all'istituzione scolastica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanzionare adeguatamente il comportamento di un preside, che ha messo a rischio l'incolumità dell'intera comunità scolastica dell'istituto "Perlasca" di Ferrara, dando indicazioni erronee sull'uso della mascherina e che ha proseguito nella propria campagna contro i provvedimenti di contrasto al COVID 19, sostenendo un inaccettabile paragone tra campi di concentramento e *green pass*;

quali eventuali iniziative intenda mettere in atto per tutelare l'immagine della scuola dal danno arrecato dalle parole del preside Gargioni.

(4-06037)

ZAFFINI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il gruppo tedesco Thyssen- Krupp è interamente proprietario dell'unico stabilimento in Italia che produce acciaio inox, la fabbrica Acciai Speciali Terni (AST);

tale produzione oggi è limitata ad un milione di tonnellate nonostante la richiesta che proviene dal solo mercato italiano sia di oltre un milione e quattrocentomila tonnellate;

negli anni si è assistito ad un progressivo e sensibile ridimensionamento delle produzioni, a partire da quella del lamierino magnetico cessata nel 2005;

ancora oggi l'AST di Terni produce acciaio inox di ottima qualità, riconosciuta ed apprezzata anche all'estero:

l'azionista tedesco Thyssen Krupp ha espresso l'intenzione di voler uscire dal settore ed ha pubblicamente annunciato la decisione di voler cedere la fabbrica Acciai Speciali Terni al gruppo Arvedi, pur restando in ipotesi un azionista di minoranza. Ad oggi non si hanno dettagli sui contenuti degli accordi raggiunti con la nuova proprietà;

la procedura di vendita di Acciai Speciali Terni dovrebbe concludersi entro settembre 2021, come ha affermato, rispondendo ad una interrogazione in sede di *question time* alla Camera dei deputati lo scorso 8 settembre, il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti;

lo stesso Ministro ha affermato che "Come governo stiamo seguendo, in un rapporto trasparente e corretto con la proprietà, la procedura di vendita che non può comunque subire interferenze da parte del governo";

l'affermazione sembra non pertinente, posto che l'estensione anche al settore siderurgico del "Golden Power" consente al Governo di delimitare lo spazio di libera contrattazione tra le parti, sottoponendo al controllo dello Stato eventuali scalate in settori strategici per l'economia come quello descritto, con l'obiettivo di garantire elementi di interesse nazionale quali i livelli occupazionali e la produttività;

considerato che:

la produzione dell'acciaio inox è strategica per la sopravvivenza del sistema produttivo italiano che ha caratteristiche universalmente riconosciute di Paese trasformatore;

la tutela del settore siderurgico, elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese, *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, non sembra esser presa nella giusta considerazione dal Governo, che non ha ancora adottato un adeguato piano industriale;

la qualità della produzione ternana ha delle specificità che vanno salvaguardate e delle quali si deve tenere conto, per cui si ritiene che qualunque soggetto che dovesse acquisire il sito dovrà garantire un piano industriale che assicuri e sviluppi queste caratteristiche;

il futuro di AST è una questione vitale non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, ma costituisce un *asset* di interesse nazionale, per la cui salvaguardia, ove ne ricorressero le condizioni, il Governo non dovrebbe esitare ad esercitare il "Golden Power", il cui esercizio è stato sempre sostenuto da Fratelli d'Italia, che, da ultimo con

proprio emendamento, ne ha ottenuto la reintroduzione anche a tutela del settore siderurgico come strumento di controllo e *moral suasion*,

si chiede di sapere:

quali informazioni abbia il Ministro in indirizzo per poter affermare con una certa sicurezza, fatta eccezione, si spera, delle notizie stampa, che la procedura di vendita di Acciai Speciali Terni è in "dirittura di arrivo" e quale sia il piano industriale proposto dal gruppo Arvedi;

quali siano le garanzie sull'impegno, da parte della nuova proprietà, che il sito ternano conservi le proprie capacità produttive (la Società delle Fucine e il Tubificio *in primis*), assicurandone l'integrità insieme al mantenimento dei livelli occupazionali, per scongiurare il pericolo che il polo ternano possa subire ridimensionamenti o spacchettamenti legati a politiche economiche estranee agli interessi nazionali;

per quali ragioni il Ministro non abbia ritenuto opportuno soddisfare le pressanti richieste di confronto da parte delle organizzazioni sindacali, magari includendo anche Terni nel corso del suo *tour* elettorale in Umbria, come richiesto dalle autorità cittadine;

perché, sempre stando alle affermazioni fatte dal Ministro, il Governo dovrebbe rimanere estraneo e al di fuori della procedura di vendita non interessandosi ai suoi dettagli, pur considerando la strategicità a livello nazionale del sito ternano e le disposizioni degli strumenti previsti dalla procedura di "Golden Share" anche oggi per il settore siderurgico.

(4-06038)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02825 della senatrice Saponara e del senatore Campari, su un'iniziativa del Teatro Regio di Parma nell'ambito della rappresentazione dell'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02827 del senatore Bergesio ed altri, sui requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02826 della senatrice Garavini, sul riconoscimento del *green pass* anche nei confronti degli immunizzati con vaccini diversi da quelli riconosciuti dall'EMA.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06004 del senatore Zaffini.

A N N E S S I

Emendamento 1.9000

A. 3000

DISEGNO DI LEGGE AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

Art. 1

(Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la **transizione digitale**. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. **Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.**

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento**



di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;



h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede



espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:



a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7) del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g);

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;



l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte,



della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);

r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;



t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

b) **provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;**

b) **prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;**

c) **prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espresse in modo chiaro, sintetico e specifico;**

d) **individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;**

e) **prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;**

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza **anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;**



2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, **a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;**

3) **che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;**

g) **Introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;**

h) **Introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;**

i) **prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;**

l) **prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;**

m) **Introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;**

n) **prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;**

o) **reformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.**



9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerati disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;



1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svolto innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svolto innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;



f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione dei beni ovvero per la vendita;



f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

n) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella



disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; dispone che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e del l'instestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti **modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio** sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV



del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in



materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricasazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricasazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;



d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta



elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

d) **prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;**

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, **sui limiti** e sullo schema informatico dell'atto, quando questo **ha** comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, **o dei criteri e limiti redazionali**, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;

1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;

3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;



6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;

o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui



all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività



preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di n. 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;



b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;

b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;

c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;

c) prevedere che il difetto di giurisdizione:



1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia ecceplibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-*bis* del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico



anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

f) prevedere: l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;

g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione



senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

l) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegati o segnalati violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;

p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di



violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

r) prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;

s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;

t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in



decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;

bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;

dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

ff) adottare per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo



l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:

1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;



ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro;

mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a*);

oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del Tribunale per i minorenni di cui al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404 che assume la denominazione di "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; **organizzare il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che sono trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;



e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati **all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto **nelle lettere b) e c)**: le sezioni circondariali giudicano in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato,



quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera **o)** possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone, **minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;**

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera **r)** si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata **la pianta organica** dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, **nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura**, con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituenti tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituenti sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della



Repubblica della procura della Repubblica presso i costituenti tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *console* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

25. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

26. All'articolo 336 del codice civile:

a) sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione»;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a



quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati»;

d) al quarto comma, le parole: «il minore» sono soppresse.

27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.



Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

29. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;



3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;



b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «nei casi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e) numero 3) e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, *lettera a)* è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, *lettera e)*, numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui, a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unità», le parole: «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unità», le parole: «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «961 unità» e le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «244 unità»;

b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «95.627.631».

42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

44. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

IL GOVERNO
Protoni

